

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

2002/600/PESC:

- ★ **Posizione comune, del 22 luglio 2002, che modifica la posizione comune 2002/145/PESC concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe** 1

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1330/2002 della Commissione, del 23 luglio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofruttili 4

Regolamento (CE) n. 1331/2002 della Commissione, del 23 luglio 2002, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2002/03 6

- ★ **Regolamento (CE) n. 1332/2002 della Commissione, del 23 luglio 2002, che apre la procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare nel 2003 negli Stati Uniti d'America nel quadro di taluni contingenti previsti dagli accordi GATT** 10

- ★ **Regolamento (CE) n. 1333/2002 della Commissione, del 23 luglio 2002, recante deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari** 15

- ★ **Regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione, del 23 luglio 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio per quanto riguarda i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/03 e 2003/04** 16

Prezzo: 18 EUR

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 1335/2002 della Commissione, del 23 luglio 2002, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2002	22
Regolamento (CE) n. 1336/2002 della Commissione, del 23 luglio 2002, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritto d'importazione presentate nel mese di luglio 2002 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso	24
★ Regolamento (CE) n. 1337/2002 della Commissione, del 24 luglio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 76/2002 relativo all'introduzione di una vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE originari di alcuni paesi terzi	25
★ Direttiva 2002/68/CE del Consiglio, del 19 luglio 2002, che modifica la direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra	32

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

2002/601/CE:

- | | |
|--|-----------|
| ★ Decisione del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante modifica della decisione 1999/311/CE relativa all'adozione della terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l'istruzione superiore (Tempus III) (2000-2006) | 34 |
|--|-----------|

Commissione

2002/602/CECA:

- | | |
|---|-----------|
| ★ Decisione della Commissione, dell'8 luglio 2002, relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 2480] | 38 |
|---|-----------|

2002/603/CECA:

- | | |
|--|-----------|
| ★ Decisione della Commissione, dell'8 luglio 2002, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Federazione russa sul commercio di taluni prodotti di acciaio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 2482] | 54 |
|--|-----------|

Accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Federazione russa sul commercio di taluni prodotti di acciaio	55
---	----

2002/604/CE:

- | | |
|--|-----------|
| ★ Decisione della Commissione, del 9 luglio 2002, che chiude la procedura d'esame relativa agli ostacoli agli scambi, ai sensi del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, consistenti in talune pratiche commerciali mantenute dagli Stati Uniti d'America («USA») in relazione alle importazioni di senape preparata | 72 |
|--|-----------|

2002/605/CE:

- | | |
|---|-----------|
| ★ Decisione della Commissione, del 17 luglio 2002, concernente il questionario relativo alla direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose [notificata con il numero C(2002) 2656] | 74 |
|---|-----------|

2002/606/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 16 luglio 2002, che esenta determinate parti dall'estensione, a norma del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, e mantenuto con regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio, e revoca l'esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese concessa a talune parti a norma del regolamento (CE) n. 88/97 [notificata con il numero C(2002) 2638]** 81

2002/607/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 luglio 2002, recante misure protettive contro l'influenza aviaria in Cile ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 2832]** 86

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE
del 22 luglio 2002
che modifica la posizione comune 2002/145/PESC concernente misure restrittive nei confronti
dello Zimbabwe

(2002/600/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 febbraio 2002 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2002/145/PESC ⁽¹⁾ che introduce misure restrittive nei confronti del governo dello Zimbabwe e di coloro che sono ampiamente responsabili di serie violazioni dei diritti umani e della libertà di opinione, di associazione e di riunione pacifica.
- (2) Il Consiglio ha accertato che tali violazioni continuano e ritiene pertanto necessario estendere le misure restrittive nei confronti del Governo dello Zimbabwe ad altri soggetti che ne sono ampiamente responsabili.
- (3) La posizione comune 2002/145/PESC dovrebbe essere pertanto modificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'elenco delle persone di cui all'allegato della posizione comune 2002/145/PESC è sostituito dall'elenco riportato in allegato.

Articolo 2

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. MØLLER

⁽¹⁾ GUL 50 del 21.2.2002, pag. 1.

ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all'articolo 1

1. Mugabe Robert Gabriel	Presidente, nato il 21.2.1924 a Kutama
2. Utete Charles	Capo di gabinetto, nato il 30.10.1938
3. Mnangagwa Emmerson	Portavoce del Parlamento, nato il 15.9.1946
4. Nkomo John	Ministro degli Affari interni, nato il 22.8.1934
5. Goche Nicholas	Ministro della Sicurezza, nato l'1.8.1946
6. Manyika Elliot	Ministro della Gioventù, nato il 30.7.1955
7. Moyo Jonathan	Ministro dell'Informazione, nato il 12.1.1957
8. Charamba George	Segretario permanente e portavoce del ministro dell'Informazione
9. Chinamasa Patrick	Ministro della Giustizia, nato il 25.1.1947
10. Made Joseph	Ministro dell'Agricoltura, nato il 21.11.1954
11. Chombo Ignatius	Ministro degli Enti locali, nato l'1.8.1952
12. Mudenge Stan	Ministro degli Affari esteri, nato il 17.12.1941, Riserva di Zimutu
13. Chiwewe Willard	Segretario principale del ministro degli Affari esteri, nato il 19.3.1949
14. Zvinavashe Vitalis	Generale (CSM), nato nel 1943
15. Chiwenga Constantine	Luogotenente generale (esercito), nato il 25.8.1956
16. Shiri Perence	Generale (forze aeree), nato l'1.11.1955
17. Chihuri Augustine	Commissario (polizia), nato il 10.3.1953
18. Muzonzini Elisha	Brigadier Generale (servizi d'informazione), nato il 24.6.1957
19. Zimonte Paradzai	Direttore penitenziario
20. Sekeramayi Sidney	Ministro della Difesa, nato il 30.3.1944
21. Muzenda, Simon Vengesai	Vice presidente, data di nascita 28.10.1922
22. Msika, Joseph	Vice presidente, data di nascita 6.12.1923
23. Makoni, Simbarashe	Ministro delle Finanze, data di nascita 22.3.1950
24. Murerwa, Herbert	Ministro dell'Industria e del Commercio internazionale, data di nascita 31.7.1941
25. Mujuru, Joyce	Ministro delle Risorse rurali e idriche, data di nascita 15.4.1955
26. Moyo, July	Ministro della Funzione pubblica, del Lavoro e della Previdenza sociale, data di nascita 7.5.1950
27. Chigwedere, Aeneas	Ministro dell'Istruzione, dello Sport e della Cultura, data di nascita 25.11.1939
28. Stamps, Timothy	Ministro della Salute e dell'Infanzia, data di nascita 15.10.1936
29. Mobeshora, Swithun	Ministro dei Trasporti e delle Telecomunicazioni, data di nascita 20.8.1945
30. Chindori-Chininga, Edward	Ministro delle Attività minerarie e dell'Energia, data di nascita 14.3.1955
31. Nhema, Francis	Ministro dell'Ambiente e del Turismo, data di nascita 17.4.1959
32. Mumbengegwi, Samuel	Ministro dell'Istruzione superiore e della Tecnologia, data di nascita 23.10.1942
33. Nyoni, Sithembiso	Ministro aggiunto del settore informale, data di nascita 20.9.1949
34. Muchena, Olivia	Ministro aggiunto presso l'ufficio del vice presidente Msika, data di nascita 18.8.1946
35. Buka, Flora	Ministro aggiunto presso l'ufficio del vice presidente Muzenda, data di nascita 25.2.1968
36. Dabengwa, Dumiso	Alto funzionario del comitato, data di nascita 1939
37. Mujuru, Solomon	Alto funzionario del comitato, data di nascita 1949
38. Nkomo, Stephen	Alto funzionario del comitato, data di nascita 1925
39. Mugabe, Sabina	Alto funzionario del comitato, data di nascita 14.10.1934
40. Muzenda, Tsitsi	Alto funzionario del comitato
41. Karimanzira, David	Segretario per le finanze, data di nascita 25.5.1947
42. Mutasa, Didymus	Segretario per le relazioni esterne, data di nascita 27.7.1935
43. Shamuyarira, Nathan	Segretario per l'informazione e la propaganda, data di nascita 29.9.1928
44. Tungamirai, Josiah	Segretario per l'occupazione e l'indigenizzazione, data di nascita 8.10.1948

45. Ndlovu, Naison	Segretario per la produzione ed il lavoro, data di nascita 22.10.1930
46. Hove, Richard	Segretario per le questioni economiche, data di nascita 1935
47. Muchinguri, Oppah	Segretario per le questioni di genere e la cultura, data di nascita 14.12.1958
48. Masuku, Angeline	Segretario per il benessere delle persone disabili e svantaggiate
49. Sikhosana, Absolom	Segretario per la gioventù
50. Lesabe, Thenjiwe	Segretario per la condizione femminile, data di nascita 1933
51. Chikowore, Enos	Segretario per i terreni e i nuovi insediamenti, data di nascita 1936
52. Kuruneri, Christopher	Vice ministro delle finanze e dello sviluppo economico, data di nascita 4.4.1949
53. Ncube, Abedinico	Vice ministro degli affari esteri, data di nascita 13.10.1954
54. Mohadi, Kembo	Vice ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dell'edilizia popolare, data di nascita 15.11.1949
55. Shumba, Isaiah	Vice ministro dell'istruzione, dello sport e della cultura, data di nascita 3.1.1949
56. Parirenyatwa, David	Vice ministro della sanità e dell'infanzia, data di nascita 2.8.1950
57. Mangwana, Paul	Vice ministro della giustizia, delle questioni giuridiche e parlamentari, data di nascita 10.8.1961
58. Mushohwe, Christopher	Vice ministro dei trasporti e delle telecomunicazioni, data di nascita 6.2.1954
59. Mahofa, Shuvai	Vice ministro della formazione giovanile, delle questioni di genere e dell'occupazione, data di nascita 4.4.1941
60. Gumbo, Rugare	Vice ministro degli affari interni, data di nascita 8.3.1940
61. Mangwende, Witness	Vice segretario per l'amministrazione, data di nascita 1946
62. Tawengwa, Solomon	Vice segretario per le finanze
63. Ndlovu, Sikhanyiso	Vice segretario per il commissariato, data di nascita 20.9.1949
64. Mpofo, Obert	Vice segretario per la sicurezza nazionale, data di nascita 12.10.1951
65. Moyo, Simon Khaya	Vice segretario per le questioni giuridiche, data di nascita 1945
66. Malinga, Joshua	Vice segretario per le persone disabili e svantaggiate
67. Madzongwe, Edna	Vice segretario per la produzione ed il lavoro, data di nascita 11.7.1943
68. Sakupwanya, Stanley	Vice segretario per la sanità e l'infanzia
69. Pote, S M	Vice segretario per le questioni di genere e la cultura
70. Kasukuwere, Saviour	Vice segretario per la gioventù, data di nascita 23.10.1970
71. Mathuthu, T	Vice segretario per i trasporti e la previdenza sociale
72. Mugabe, Grace	Moglie di Robert Mugabe, data di nascita 23.7.1965

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1330/2002 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2002**

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 luglio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	85,0
	999	85,0
0707 00 05	052	83,4
	999	83,4
0709 90 70	052	67,7
	999	67,7
0805 50 10	388	54,8
	524	72,9
	528	51,3
	999	59,7
0806 10 10	052	148,6
	220	164,3
	508	139,2
	512	89,8
	600	156,3
	624	187,3
	999	147,6
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	83,1
	400	102,2
	404	94,8
	508	82,0
	512	95,3
	524	62,5
	528	84,4
	720	170,6
	800	99,9
	804	101,7
	999	97,6
	0808 20 50	388
512		79,8
528		90,8
804		127,8
0809 10 00	999	100,3
	052	149,8
	064	171,1
0809 20 95	999	160,4
	052	357,5
	400	249,0
0809 30 10, 0809 30 90	404	245,1
	616	281,4
	999	283,3
	052	125,5
0809 40 05	999	125,5
	064	66,8
	624	157,7
	999	112,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1331/2002 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2002**

**relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione
di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2002/03**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 2, l'articolo 27, paragrafi 5 e 15, e l'articolo 33, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Data la situazione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, è opportuno indire al più presto una gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2002/2003 nella quale, tenuto conto delle possibili fluttuazioni dei prezzi mondiali dello zucchero, si prevede la possibilità di stabilire prelievi e/o restituzioni all'esportazione.
- (2) Le norme generali della procedura di gara per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero sono state stabilite dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1260/2001.
- (3) Data la specificità dell'operazione, appare necessario adottare opportune disposizioni relative ai titoli di esportazione rilasciati in virtù della gara permanente e quindi derogare al regolamento (CE) n. 1464/95, del 27 giugno 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 95/2002 ⁽⁴⁾. Tuttavia restano applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001 ⁽⁶⁾, nonché quelle del regolamento (CEE) n. 120/89 della Commissione, del 19 gennaio 1989, che stabilisce modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2194/96 ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 152 del 12.6.2002, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

⁽⁷⁾ GU L 16 del 20.1.1989, pag. 19.

⁽⁸⁾ GU L 293 del 16.11.1996, pag. 3.

(4) La gara permanente per la campagna di commercializzazione 2001/02, indetta dal regolamento (CE) n. 1430/2001 della Commissione ⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 693/2002 ⁽¹⁰⁾, rimane aperta sino ad una data da determinarsi successivamente. Occorre pertanto stabilirne la chiusura.

(5) Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- È indetta una gara permanente per la determinazione di prelievi all'esportazione e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 e si procede, durante il periodo di validità della gara permanente, a gare parziali.
- La gara permanente rimane aperta sino al 31 luglio 2003.

Articolo 2

La gara permanente e le gare parziali sono effettuate in conformità delle disposizioni dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1260/2001 e delle disposizioni che seguono.

Articolo 3

- Gli Stati membri redigono un bando di gara che viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essi possono inoltre pubblicare o far pubblicare altrove il bando di gara.
- Il bando di gara precisa in particolare le condizioni della gara stessa.
- Il bando di gara può essere modificato durante il periodo di validità della gara permanente. Esso viene modificato se, nel corso di tale periodo di validità, interviene una modifica nelle condizioni di gara.

Articolo 4

- Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale:
 - decorre dal 26 luglio 2002;
 - scade alle ore 10.00 del giovedì 1° agosto 2002.

⁽⁹⁾ GU L 192 del 14.7.2001, pag. 3.

⁽¹⁰⁾ GU L 107 del 24.4.2002, pag. 5.

2. Il termine di presentazione per ognuna delle gare parziali successive:

- a) decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine precedente di cui trattasi;
- b) scade alle ore 10.00 dei giorni seguenti: 1, 8, 22 e 29 agosto 2002; 5, 12, 19 e 26 settembre 2002; 3, 10, 17, 24 e 31 ottobre 2002; 7, 14, 21 e 28 novembre 2002; 5 e 19 dicembre 2002; 3, 16 e 30 gennaio 2003; 13 e 27 febbraio 2003; 13 e 27 marzo 2003; 10 e 24 aprile 2003; 8 e 22 maggio 2003; 5, 12, 19 e 26 giugno 2003; 3, 10, 17 e 31 luglio 2003.

3. L'ora limite fissata dal presente regolamento è l'ora del Belgio.

Articolo 5

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando l'offerta scritta presso l'organismo competente di uno Stato membro, che rilascia un'apposita ricevuta, mediante lettera raccomandata o telegramma oppure, se l'organismo competente accetta tali forme di comunicazione, mediante telex, telecopia o messaggio elettronico indirizzati a detto organismo.

2. L'offerta deve precisare:

- a) gli estremi della gara;
- b) il nome e l'indirizzo dell'offerente;
- c) la quantità di zucchero bianco da esportare;
- d) l'importo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, quello della restituzione all'esportazione, per 100 kg di zucchero bianco, espresso in euro con tre cifre decimali;
- e) l'importo della cauzione da costituire almeno per il quantitativo di zucchero di cui alla lettera c), espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta.

3. L'offerta è valida soltanto se:

- a) il quantitativo da esportare è pari ad almeno 250 t di zucchero bianco;
- b) prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, viene esibita la prova che l'offerente ha costituito la cauzione indicata nell'offerta;
- c) è corredata di una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a chiedere, entro il termine di cui all'articolo 12, lettera b), il titolo o i titoli di esportazione per i quantitativi di zucchero bianco da esportare;
- d) è corredata di una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a:
 - completare la cauzione mediante il pagamento dell'importo di cui all'articolo 13, paragrafo 4, qualora l'obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione di cui all'articolo 12, lettera b), non sia rispettato, e
 - comunicare all'organismo che ha rilasciato il titolo di esportazione in causa, entro 30 giorni successivi al

giorno della scadenza di validità del titolo, il quantitativo o i quantitativi per i quali il titolo di esportazione non è stato utilizzato;

e) contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2.

4. Nell'offerta può essere specificato che essa si considera presentata soltanto se:

- a) l'importo minimo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, l'importo massimo della restituzione all'esportazione viene deciso il giorno della scadenza del termine di presentazione delle offerte in causa;
- b) l'aggiudicazione riguarda la totalità o parte del quantitativo offerto.

5. Le offerte non presentate conformemente alle disposizioni del presente regolamento o contenenti condizioni diverse da quelle previste per la presente gara non sono prese in considerazione.

6. Le offerte presentate non possono essere ritirate.

Articolo 6

1. Ogni offerente deve costituire una cauzione di 11 EUR per 100 chilogrammi di zucchero bianco da esportare ai sensi della presente gara. Fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 4, tale cauzione costituisce per gli aggiudicatari, all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 12, lettera b), la cauzione del titolo di esportazione.

2. La cauzione è costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è presentata l'offerta.

3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata:

- a) per quanto riguarda gli offerenti, per il quantitativo per il quale non è stato dato seguito all'offerta;
- b) per quanto riguarda gli aggiudicatari che non hanno richiesto il titolo di esportazione in causa nel termine previsto all'articolo 12, lettera b), nel limite di 10 EUR per 100 kg di zucchero bianco.

Tuttavia questa parte di cauzione che può essere svincolata è ridotta di un importo che rappresenta la differenza esistente, se del caso:

- tra l'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per la gara parziale in causa e l'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per la gara parziale successiva, allorquando quest'ultimo importo è più elevato del primo, oppure
- tra l'importo minimo del prelievo all'esportazione fissato per la gara parziale in causa e l'importo minimo del prelievo all'esportazione fissato per la gara parziale successiva, allorquando quest'ultimo importo è meno elevato del primo;

c) per quanto riguarda gli aggiudicatari, per il quantitativo per il quale hanno rispettato, ai sensi dell'articolo 31, lettera b), e dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1291/2000, l'obbligo di esportare derivante dal titolo di cui all'articolo 12, lettera b), alle condizioni dell'articolo 35 di detto regolamento.

La parte della cauzione o la cauzione che non viene svincolata è incamerata per il quantitativo di zucchero per il quale non sono stati soddisfatti i corrispondenti obblighi.

4. In caso di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro in causa adotta le misure ritenute necessarie in considerazione delle circostanze adottate dall'interessato.

Articolo 7

1. Lo spoglio delle offerte è effettuato dall'organismo competente di cui trattasi, senza la presenza del pubblico. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute ad osservare il segreto.

2. Le offerte presentate vengono comunicate in forma anonima e devono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, non più tardi di un'ora e 30 minuti dallo scadere del termine per la presentazione settimanale delle offerte specificato nel bando di gara.

In assenza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro il medesimo termine di cui al primo comma.

Articolo 8

1. Previo esame delle offerte, può essere fissato un quantitativo massimo per la gara parziale.

2. Può essere deciso di non dar seguito ad una determinata gara parziale.

Articolo 9

1. Tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, si procede:

- alla fissazione di un importo minimo di prelievo all'esportazione, ovvero
- alla fissazione di un importo massimo della restituzione all'esportazione.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, qualora venga fissato un importo minimo del prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o superiore all'importo minimo del prelievo all'esportazione.

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, qualora venga fissato un importo massimo della restituzione all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo massimo della restituzione all'esportazione, nonché tutti gli offerenti la cui offerta comporta un prelievo all'esportazione.

Articolo 10

1. Allorché per una gara parziale sia stato fissato un quantitativo massimo:

- nel caso in cui sia fissato un prelievo minimo, è dichiarato aggiudicatario l'offerente la cui offerta comporta il prelievo all'esportazione più elevato. Se tale offerta non esaurisce completamente il quantitativo massimo, sono dichiarati aggiudicatari gli altri offerenti, sino ad esaurimento di detto quantitativo, in base all'ammontare del prelievo all'esportazione partendo da quello più elevato,
- nel caso in cui sia fissata una restituzione massima, per la dichiarazione di aggiudicazione si procede in conformità delle disposizioni del primo trattino; in caso di esaurimento o di mancanza di offerte che comportino un prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari, sino ad esaurimento del quantitativo massimo, gli offerenti la cui offerta comporta una restituzione all'esportazione, in base all'ammontare della restituzione partendo da quella meno elevata.

2. Tuttavia, se l'accettazione di un'offerta in applicazione della regola prevista al paragrafo 1 per l'aggiudicazione risultasse nel superamento del quantitativo massimo, l'offerente in causa viene dichiarato aggiudicatario soltanto per il quantitativo che consente di esaurire il quantitativo massimo. Le offerte indicanti lo stesso prelievo all'esportazione o la stessa restituzione e che comportano, in caso di accettazione di tutti i quantitativi su cui esse vertono, un superamento del quantitativo massimo, vengono prese in considerazione:

- proporzionalmente al quantitativo totale specificato in ciascuna di esse, ovvero
- per singolo aggiudicatario, sino a concorrenza di un quantitativo massimo da determinare, ovvero
- per estrazione a sorte.

Articolo 11

1. L'organismo competente dello Stato membro interessato comunica immediatamente a tutti gli offerenti il risultato della loro partecipazione alla gara. Inoltre, tale organismo invia agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione.

2. La dichiarazione di aggiudicazione deve recare almeno le seguenti indicazioni:

- a) gli estremi della gara;
- b) il quantitativo di zucchero bianco da esportare;
- c) l'importo espresso in euro del prelievo all'esportazione da riscuotere o, secondo il caso, della restituzione da concedere all'esportazione per 100 kg di zucchero bianco per il quantitativo di cui alla lettera b).

Articolo 12

L'aggiudicatario ha:

- a) il diritto al rilascio, alle condizioni di cui alla lettera b), e per il quantitativo attribuito, di un titolo di esportazione recante l'indicazione, secondo il caso, del prelievo all'esportazione o della restituzione menzionati nell'offerta;

b) l'obbligo di presentare, conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1291/2000, una domanda di titolo di esportazione non revocabile per tale quantitativo; l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 120/89 non è applicabile in questo caso. La presentazione della domanda è effettuata in conformità del regolamento (CE) n. 1291/2000 e al più tardi:

- l'ultimo giorno lavorativo che precede quello della gara parziale previsto la settimana successiva, oppure
- l'ultimo giorno lavorativo della settimana successiva quando nella settimana in questione non è prevista alcuna gara parziale;

c) l'obbligo di esportare il quantitativo indicato nell'offerta e di pagare, se del caso, qualora tale obbligo non sia stato rispettato, l'importo di cui all'articolo 13, paragrafo 4.

Tale diritto e tali obblighi non sono trasmissibili.

Articolo 13

1. Le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1464/95 non si applicano allo zucchero bianco da esportare in conformità del presente regolamento.

2. I titoli di esportazione rilasciati per una gara parziale sono validi a decorrere dal giorno del rilascio sino alla scadenza del quinto mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo tale gara parziale.

Tuttavia, i titoli di esportazione rilasciati in base a gare parziali che avranno luogo a decorrere dal 1° maggio 2003 sono validi soltanto sino al 30 settembre 2003.

Le autorità nazionali competenti che hanno rilasciato il titolo di esportazione possono, su richiesta scritta del titolare, prorogare la durata di validità del titolo stesso fino al 15 ottobre 2003 e non oltre, qualora sopravvengano difficoltà tecniche tali da

impedire l'esecuzione dell'esportazione entro il termine fissato al paragrafo 2 e a condizione che l'operazione in questione non sia soggetta al regime di cui all'articolo 4 o all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio ⁽¹⁾.

3. I titoli di esportazione rilasciati per gare parziali che avranno luogo tra il 1° agosto 2002 e il 30 settembre 2002 sono utilizzabili solo a decorrere dal 1° ottobre 2002.

4. Salvo caso di forza maggiore, se l'obbligo di esportazione derivante dal titolo di esportazione di cui all'articolo 12, lettera b), non è stato rispettato e la cauzione di cui all'articolo 6 è inferiore:

a) al prelievo all'esportazione indicato nel titolo, diminuito del prelievo di cui all'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001 in vigore l'ultimo giorno di validità di detto titolo, oppure

b) alla somma del prelievo all'esportazione indicato nel titolo e della restituzione di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 in vigore l'ultimo giorno di validità di detto titolo, oppure

c) alla restituzione all'esportazione di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 in vigore l'ultimo giorno di validità del titolo, diminuita della restituzione indicata in detto titolo,

viene riscosso dal titolare del titolo, per il quantitativo per il quale detto obbligo non è stato rispettato, un importo pari alla differenza tra il risultato del calcolo effettuato, secondo il caso, come indicato alle lettere a), b) o c), e la cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 14

La gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1430/2001 è chiusa in data 26 luglio 2002.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 62 del 7.3.1980, pag. 5.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1332/2002 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2002**

**che apre la procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare nel
2003 negli Stati Uniti d'America nel quadro di taluni contingenti previsti dagli accordi GATT**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 30,

I titoli di esportazione per i prodotti di cui al codice NC 0406 da esportare nel 2003 negli Stati Uniti d'America nel quadro del contingente supplementare previsto dagli accordi conclusi nell'ambito dell'Uruguay Round (in appresso denominato «contingente UR») e dei contingenti tariffari originariamente derivanti dal Tokyo Round e accordati dagli Stati Uniti d'America all'Austria, alla Finlandia e alla Svezia nell'elenco n. XX dell'Uruguay Round (in appresso denominati «contingenti TR»), di cui all'allegato I, sono rilasciati conformemente alle disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 174/1999.

considerando quanto segue:

Articolo 2

- (1) L'articolo 20 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1166/2002 ⁽⁴⁾, stabilisce, segnatamente al paragrafo 1, che i titoli d'esportazione per i formaggi esportati negli Stati Uniti d'America nell'ambito dei contingenti previsti dall'accordo concluso durante i negoziati commerciali multilaterali, possono essere assegnati in base ad un'apposita procedura che consente di designare importatori preferenziali negli Stati Uniti d'America.
- (2) Occorre aprire tale procedura per le esportazioni del 2003 e stabilire ulteriori modalità in materia.
- (3) Ai fini della gestione delle importazioni, le autorità competenti degli Stati Uniti d'America operano una distinzione tra il contingente supplementare concesso alla Comunità europea nel quadro dell'Uruguay Round e i contingenti derivanti dal Tokyo Round. È necessario procedere all'assegnazione dei titoli di esportazione tenendo presente, se del caso, la ripartizione di taluni gruppi di prodotti in base al tipo di contingente.
- (4) Per garantire stabilità e sicurezza agli operatori che presentano domande nel quadro di tale regime speciale, è opportuno stabilire il giorno in cui le richieste si considerano presentate ai fini dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

1. Le domande di titoli provvisori devono essere presentate alle autorità competenti dal 2 all'11 settembre 2002. Esse sono ammissibili soltanto se contengono tutte le indicazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999 e i documenti ivi menzionati.

2. Qualora per lo stesso gruppo di prodotti di cui all'allegato I, colonna 2, la quantità disponibile sia ripartita tra il contingente UR e il contingente TR, la domanda di titolo può riguardare soltanto uno di questi contingenti e deve indicare di quale contingente si tratta, precisando l'identificazione del gruppo e del contingente di cui all'allegato I, colonna 3.

3. La domanda di titolo deve vertere al massimo sul 40 % del quantitativo disponibile per il gruppo di prodotti di cui all'allegato I, colonna 4, per il relativo contingente.

4. La domanda è ammissibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto di non aver presentato e di impegnarsi a non presentare altre domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente. Qualora l'interessato depositi in uno o più Stati membri diverse domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente, tutte le sue domande sono respinte.

5. Le indicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere presentate conformemente al modulo riportato nell'allegato II.

6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999, tutte le domande presentate entro il termine stabilito sono considerate presentate il 2 settembre 2002.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 51.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro sette giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione, le domande presentate per ciascun gruppo di prodotti ed eventualmente per i contingenti di cui all'allegato I. Tutte le comunicazioni, comprese quelle relative all'assenza di domande, sono trasmesse per telex o fax utilizzando il modulo che figura nell'allegato III. Tale notifica include per ciascun gruppo ed eventualmente per ciascun contingente:

- l'elenco dei richiedenti,
- i quantitativi chiesti da ciascun richiedente, suddivisi in base al codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti lattiero-caseari, nonché alla loro designazione nella «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (2002)»,
- i quantitativi dei prodotti in questione esportati dal richiedente nell'ultimo triennio,
- il nome e l'indirizzo dell'importatore designato dal richiedente e se l'importatore è una succursale del richiedente.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2002.

Articolo 4

In applicazione dell'articolo 20, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 174/1999, la Commissione procede quanto prima all'assegnazione dei titoli e ne informa gli Stati membri entro il 31 ottobre 2002.

Articolo 5

La verifica delle informazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento e all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999 è effettuata prima del rilascio dei titoli definitivi, e al più tardi entro il 31 dicembre 2002.

Nel caso si constati che un operatore al quale è stato rilasciato un titolo provvisorio ha fornito informazioni inesatte, il titolo è annullato e la cauzione viene incamerata.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Formaggi da esportare nel 2003 negli Stati Uniti nel quadro di taluni contingenti previsti dagli accordi GATT

Regolamento (CE) n. 174/1999, articolo 20, e regolamento (CE) n. 1332/2002

Identificazione del gruppo conformemente alle note complementari di cui al capitolo 4 della tariffa doganale armonizzata USA			Quantitativo disponibile per il 2003	Quantitativo massimo per domanda
Numero della nota	Gruppo	Identificazione del gruppo e del contingente	Tonnellate	Tonnellate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16	Not specifically provided for (NSPF)	16 — Tokyo	908,877	363,550
		16 — Uruguay	2 346,000	938,400
17	Blue Mould	17	300,000	120,000
18	Cheddar	18	1 000,000	400,000
19	American type	19	100,000	40,000
20	Edam/Gouda	20	1 000,000	400,000
21	Italian type	21	700,000	280,000
22	Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation	22 — Tokyo	393,006	157,202
		22 — Uruguay	380,000	152,000
25	Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation	25 — Tokyo	4 003,172	1 601,268
		25 — Uruguay	1 220,000	488,000

ALLEGATO II

Dati richiesti a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999

Identificazione del gruppo di prodotti del contingente USA richiesto Identificazione del gruppo e del contingente di cui alla colonna 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1332/2002
 Nome del gruppo come indicato nella colonna 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1332/2002:
 Origine del contingente: contingente Uruguay Round/contingente Tokyo Round (1)

Nome e indirizzo del richiedente	Codice del prodotto secondo la nomenclatura per le restituzioni all'esportazione	Quantitativo richiesto	Esportazioni negli USA				Codice della tariffa doganale armonizzata USA	Nome e indirizzo dell'importatore designato	L'importatore è una filiale del richiedente	
			1999	2000	2001	Media 1999-2001			Sì	No
	Totale									

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

ALLEGATO III

Comunicazione degli Stati membri a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1332/2002

Identificazione del gruppo di prodotti del contingente USA richiesto

Identificazione del gruppo e del contingente di cui alla colonna 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1332/2002

Nome del gruppo come indicato nella colonna 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1332/2002:

Origine del contingente: contingente Uruguay Round/contingente Tokyo Round (*)



Numero	Nome e indirizzo del richiedente	Codice del prodotto secondo la nomenclatura per le restituzioni all'esportazione	Quantitativo richiesto	Esportazioni negli USA				Codice della tariffa doganale armonizzata USA	Nome e indirizzo dell'importatore designato	L'importatore è una filiale del richiedente	
				1999	2000	2001	Media 1999-2001			Sì	No
1											
Totale											
2											
Totale											
3											
Totale											
4											
Totale											

(*) Cancellare la dicitura non pertinente.

REGOLAMENTO (CE) N. 1333/2002 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2002

recante deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Le autorità della Lituania hanno comunicato alla Commissione di aver previsto ulteriori controlli veterinari al fine di verificare che il latte scremato in polvere destinato ad essere spedito nella Comunità europea, nel quadro del contingente n. 09.4554 previsto dal regolamento (CE) n. 2766/2000 del Consiglio, del 14 dicembre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania ⁽³⁾, rispetta le condizioni previste dalla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte ⁽⁴⁾, e dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996,

concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti ⁽⁵⁾. In considerazione delle difficoltà che ciò comporta per gli importatori in possesso di titoli aventi un periodo di validità che termina al più tardi il 30 giugno 2002, è opportuno prorogare la validità di detti titoli.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione ⁽⁶⁾, il periodo di validità dei titoli d'importazione rilasciati nel corso del primo semestre del 2002 per l'importazione dei prodotti di cui al contingente n. 09.4554, che figura nell'allegato I.B.9 di detto regolamento, termina il 30 settembre 2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 321 del 19.12.2000, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1334/2002 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2002**

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio per quanto riguarda i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/03 e 2003/04

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1513/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino, e l'articolo 4 bis, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98 dispone che, nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi in vigore al 1° novembre 2002, gli Stati membri produttori di olio d'oliva possano riservare, entro certi limiti e secondo le modalità che saranno determinate dalla Commissione, una quota degli aiuti eventualmente previsti a favore dei produttori di olio d'oliva e/o di olive da tavola al finanziamento comunitario di programmi di attività elaborati da organizzazioni riconosciute di operatori del settore oleicolo. Risulta necessario limitare i programmi di attività di cui trattasi alle campagne di commercializzazione 2002/03 e 2003/04, conformemente al regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001.

(2) Al fine di garantire l'efficacia delle organizzazioni riconosciute di operatori del settore oleicolo, il riconoscimento deve essere attribuito alle diverse categorie di operatori impegnate a fondo nel settore dell'olio d'oliva e/o delle olive da tavola, assicurando nel contempo che le organizzazioni in questione abbiano dimensioni minime sufficienti per ottenere risultati significativi sul piano economico. È inoltre necessario che gli Stati membri possano definire a livello locale dei criteri di riconoscimento supplementari, affinché le organizzazioni riconosciute dispongano di capacità adeguate.

(3) Per una efficace gestione amministrativa del regime delle organizzazioni riconosciute di operatori del settore oleicolo occorre stabilire le procedure e i termini massimi per il riconoscimento di tali organizzazioni, i criteri di selezione dei rispettivi programmi nonché le modalità di versamento del finanziamento comunitario.

(4) Ai fini di una coerenza globale delle attività delle organizzazioni riconosciute di operatori del settore oleicolo vanno precisati i tipi di attività ammissibili al finanziamento comunitario nonché i criteri di selezione dei programmi. È tuttavia opportuno concedere agli Stati membri interessati la facoltà di prevedere condizioni supplementari di ammissibilità per meglio adattare le attività alle realtà nazionali del settore oleicolo.

(5) Per avviare i lavori in tempo utile occorre che le organizzazioni di operatori del settore oleicolo possano ricevere un anticipo sul finanziamento comunitario approvato mediante la costituzione di una cauzione alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999 ⁽⁵⁾.

(6) Ai fini di una corretta gestione delle norme relative alle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, è necessario che gli Stati membri interessati predispongano un piano di controlli e indichino un regime di sanzioni per le irregolarità eventualmente commesse. Occorre inoltre prevedere la comunicazione dei risultati delle attività da parte delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo alle autorità nazionali degli Stati membri interessati nonché la trasmissione degli stessi alla Commissione.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2002/03 e 2003/04, le modalità di applicazione dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98 per quanto riguarda il riconoscimento e i programmi di attività delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni, delle organizzazioni interprofessionali e delle altre organizzazioni di operatori del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola di cui al paragrafo suddetto.

⁽¹⁾ GUL 210 del 28.7.1998, pag. 32.

⁽²⁾ GUL 201 del 26.7.2001, pag. 4.

⁽³⁾ GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽⁴⁾ GUL 205 del 3.8.1985, pag. 5.

⁽⁵⁾ GUL 240 del 10.9.1999, pag. 11.

2. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
- a) «organizzazione di operatori del settore oleicolo» una delle organizzazioni o unioni di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98;
- b) «zona regionale» una delle zone definite nell'allegato del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione ⁽¹⁾ nonché la zona costituita dal resto del territorio di ciascuno Stato membro produttore. Per l'Italia si considerano zone regionali anche i seguenti insiemi:
- Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta,
 - Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia,
 - Umbria, Marche ed Emilia-Romagna,
 - Basilicata,
 - Sardegna,
 - Abruzzo e Molise.

Articolo 2

Condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo

1. Lo Stato membro riconosce le organizzazioni di operatori del settore oleicolo che si impegnano a sottoporsi ai controlli previsti dal presente regolamento e che soddisfano determinate condizioni.
2. Per i diversi tipi di organizzazioni di operatori del settore oleicolo, le condizioni di cui al paragrafo 1 sono quelle indicate rispettivamente alle lettere a), b), c) e d), di cui il numero minimo di soci e gli altri criteri di dimensione minima possono essere aumentati dallo Stato membro interessato, nonché eventualmente quelle stabilite dalle competenti autorità nazionali per quanto riguarda le capacità operative, i mezzi disponibili e i controlli delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo.

- a) Le organizzazioni di produttori devono essere esclusivamente costituite da produttori di olive che non fanno parte di un'altra organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi del presente regolamento e che hanno beneficiato dell'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE per la penultima campagna di commercializzazione o che, in caso contrario, hanno presentato una dichiarazione di coltivazione per la campagna di commercializzazione in corso, e contare almeno:
- i) 2 500 produttori soci; o
 - ii) il 2 % dei produttori di olive o della produzione media di olio d'oliva o di olive da tavola delle zone regionali di cui trattasi.
- b) Le unioni di organizzazioni di produttori devono essere esclusivamente costituite da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della lettera a) e non facenti parte di un'altra unione di organizzazioni di produttori riconosciuta a norma del presente regolamento, e contare almeno:
- i) dieci organizzazioni, stabilite in diverse zone regionali dello Stato membro interessato; o

- ii) il 15 % della produzione media di olio d'oliva o di olive da tavola del suddetto Stato membro.
- c) Le altre organizzazioni di operatori del settore oleicolo devono essere esclusivamente costituite da operatori del settore oleicolo che non fanno parte di un'altra organizzazione riconosciuta ai sensi della lettera c) e che nell'anno precedente la campagna di commercializzazione in corso hanno realizzato almeno il 50 % del loro fatturato con la trasformazione di olive o con la vendita di olio d'oliva o di olive da tavola o hanno commercializzato più di 5 000 tonnellate di olio d'oliva o più di 1 000 tonnellate di olive da tavola, e contare almeno:
- i) venti operatori che commercializzano o trasformano complessivamente una quantità superiore all'equivalente di 15 000 tonnellate di olio d'oliva o a 3 000 tonnellate di olive da tavola; o
 - ii) il 15 % della produzione media di olio d'oliva o di olive da tavola dello Stato membro interessato.

- d) Le organizzazioni interprofessionali riconosciute dallo Stato membro in cui esercitano la loro attività ai sensi dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1638/98 rappresentano in maniera estesa ed equilibrata l'insieme delle attività economiche connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dell'olio d'oliva e/o delle olive da tavola.

3. Fermo restando l'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento, le organizzazioni di produttori oleicoli e le loro unioni riconosciute ai sensi dell'articolo 20 quater del regolamento n. 136/66/CEE nonché le altre organizzazioni di operatori del settore oleicolo riconosciute dallo Stato membro che presentano un programma di attività conformemente all'articolo 5, sono considerate riconosciute ai sensi del presente regolamento se soddisfano i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 3

Procedura di riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo

1. Per ottenere il riconoscimento un'organizzazione di operatori del settore oleicolo presenta, anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 31 marzo 2003, una domanda che attesti il rispetto delle condizioni previste all'articolo 2.
2. Entro i due mesi successivi a quello della presentazione del fascicolo completo della domanda l'organizzazione di operatori del settore oleicolo è riconosciuta dallo Stato membro e riceve un numero di riconoscimento.
3. Il riconoscimento è rifiutato, sospeso o revocato immediatamente se l'organizzazione di operatori del settore oleicolo non soddisfa le condizioni per il riconoscimento oppure è oggetto di un procedimento intentato dall'organismo nazionale competente per irregolarità inerenti all'applicazione del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 293 del 31.10.1998, pag. 50.

Articolo 4

Attività ammissibili al finanziamento comunitario

1. Le attività ammissibili al finanziamento comunitario ai sensi dell'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1638/98 (in appresso «attività ammissibili») nel settore della sorveglianza e della gestione amministrativa del settore e del mercato dell'olio d'oliva e delle olive da tavola sono:

- a) la raccolta di dati relativi al settore e al mercato, effettuata in conformità delle specifiche di metodo, di rappresentatività geografica e di precisione stabilite dall'autorità nazionale competente;
- b) l'elaborazione di studi riguardanti in particolare aspetti correlati alle altre attività previste dal programma dell'organizzazione di operatori del settore oleicolo di cui trattasi.

2. Le attività ammissibili nel settore del miglioramento dell'impatto ambientale dell'oleicoltura sono:

- a) le operazioni collettive di mantenimento degli uliveti ad alto valore ambientale a rischio di abbandono, attuate in conformità delle condizioni stabilite dall'autorità nazionale competente sulla base di criteri oggettivi; tali condizioni riguardano le zone potenzialmente ammissibili nonché la superficie e il numero minimo di produttori oleicoli necessari per una buona riuscita delle operazioni in questione;
- b) l'elaborazione di buone pratiche agricole per l'oleicoltura, basate su criteri ambientali adattati alle condizioni locali, nonché la loro diffusione presso gli olivicoltori e la sorveglianza della loro applicazione pratica;
- c) i progetti di dimostrazione pratica di tecniche di oleicoltura finalizzate alla protezione dell'ambiente e al mantenimento del paesaggio;
- d) l'inserimento di dati ambientali nel Sistema d'informazione geografica di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1638/98.

3. Le attività ammissibili nel settore del miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva e di olive da tavola sono:

- a) il miglioramento delle condizioni di coltivazione, segnatamente la lotta contro la mosca dell'olivo, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione, in conformità delle specifiche tecniche stabilite dall'autorità nazionale competente;
- b) il miglioramento delle condizioni di magazzinaggio e di valorizzazione dei residui della produzione di olio d'oliva e di olive da tavola;
- c) l'assistenza tecnica all'industria di trasformazione oleicola per quanto riguarda aspetti inerenti alla qualità dei prodotti;
- d) la costituzione o il miglioramento dei laboratori di analisi degli oli di oliva vergini.

4. Le attività ammissibili nel settore della tracciabilità, della certificazione e della tutela della qualità dell'olio d'oliva e delle olive da tavola sono:

- a) l'elaborazione e l'applicazione di sistemi che consentano di rintracciare i prodotti a partire dall'olivicoltore e fino al condizionamento e all'etichettatura, in conformità delle specifiche stabilite dall'autorità nazionale competente;
- b) l'elaborazione e l'applicazione di sistemi di certificazione della qualità, basati su un sistema di analisi del rischio e di punti critici di controllo, il cui disciplinare è conforme alle specifiche tecniche stabilite dall'autorità nazionale competente;
- c) l'elaborazione e l'applicazione di sistemi di sorveglianza del rispetto delle norme di autenticità, qualità e commercializzazione dell'olio d'oliva e delle olive da tavola immessi sul mercato, in conformità delle specifiche tecniche stabilite dall'autorità nazionale competente.

5. Non sono ammesse a beneficiare del finanziamento comunitario di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1638/98 le attività:

- a) che beneficino di un finanziamento comunitario diverso da quello previsto all'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1638/98;
- b) che mirano direttamente a un incremento della produzione o comportano un aumento della capacità di magazzinaggio o di trasformazione;
- c) correlate all'acquisto o al magazzinaggio di olio d'oliva o di olive da tavola o aventi un'incidenza sul prezzo di questi prodotti;
- d) correlate alla promozione commerciale dell'olio d'oliva o delle olive da tavola;
- e) correlate alla ricerca scientifica.

6. Lo Stato membro può prevedere condizioni supplementari che specifichino le attività ammissibili indicate ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo senza rendere impossibile la realizzazione o la presentazione di attività in questi settori.

Articolo 5

Programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo

1. I programmi di attività ammissibili al finanziamento comunitario a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98 sono costituiti dalle attività specificate all'articolo 4 del presente regolamento e sono realizzati fra il 1° novembre 2002 e il 31 ottobre 2004.

2. Ciascuna organizzazione di operatori del settore oleicolo riconosciuta ai sensi del presente regolamento può presentare, anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 31 marzo 2003, una domanda di finanziamento comunitario per un unico programma di attività.

Tale domanda comprende i seguenti elementi:

- a) l'identificazione dell'organizzazione di operatori del settore oleicolo di cui trattasi;
- b) le informazioni relative ai criteri di selezione specificati all'articolo 6, paragrafo 1;
- c) la descrizione, la giustificazione e il calendario delle attività proposte;
- d) il piano delle spese, ripartite secondo le attività e i settori di attività elencati all'articolo 4, distinguendo tra le spese generali, che non possono superare il 2 % del totale, e gli altri tipi principali di spese;
- e) il piano di finanziamento relativo ai settori di attività specificati all'articolo 4, indicando in particolare il finanziamento comunitario chiesto e eventualmente i contributi finanziari degli operatori e il contributo nazionale;
- f) la descrizione degli indicatori di efficacia quantitativi e qualitativi che consentono la valutazione ex post del programma;
- g) la prova della costituzione di una cauzione bancaria pari almeno al 5 % del finanziamento comunitario chiesto;
- h) una eventuale domanda di anticipo conformemente all'articolo 8;
- i) la dichiarazione dell'organizzazione interessata in cui si attesta che le attività del programma non beneficiano di un altro finanziamento comunitario;
- j) per le organizzazioni interprofessionali e le unioni di organizzazioni di produttori: l'identificazione delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo responsabili dell'effettiva esecuzione delle attività contenute nei loro programmi e subappaltate;
- k) per le organizzazioni di operatori del settore oleicolo che fanno parte di un'unione di produttori o di un'organizzazione interprofessionale: un attestato da cui risulti che le attività previste nei loro programmi non sono oggetto di un'altra domanda di finanziamento comunitario ai sensi del presente regolamento.

Articolo 6

Selezione dei programmi di attività

1. Lo Stato membro seleziona i programmi di attività sulla base dei criteri seguenti:
 - a) la qualità generale del programma e la sua coerenza con gli orientamenti e le priorità stabiliti per l'oleicoltura della zona di cui trattasi dallo Stato membro;
 - b) la congruenza dei mezzi di cui dispone l'organizzazione di operatori del settore oleicolo con le attività proposte;
 - c) l'estensione della zona interessata dal programma di attività;
 - d) il rapporto fra l'entità del finanziamento comunitario chiesto e il volume delle produzioni oleicole smerciate dai soci dell'organizzazione di operatori del settore oleicolo di cui trattasi;

- e) la diversità delle situazioni economiche della zona in causa che vengono prese in considerazione dal programma di attività;
- f) l'esistenza di vari settori di attività e l'entità della partecipazione finanziaria degli operatori.

Lo Stato membro tiene conto della ripartizione delle domande fra i diversi tipi di organizzazioni di operatori del settore oleicolo elencati all'articolo 2 e dell'importanza dell'oleicoltura in ciascuna zona.

2. Lo Stato membro esclude dal processo di selezione i programmi di attività che sono incompleti o contengono informazioni inesatte, oppure prevedono una delle attività non ammissibili indicate all'articolo 4, paragrafo 5.
3. Entro il 31 maggio 2003 lo Stato membro approva i programmi di attività ai quali ha concesso il finanziamento nazionale corrispondente e ne informa le organizzazioni di operatori del settore oleicolo interessate.

L'approvazione definitiva di un programma di attività può essere subordinata all'inserimento delle modifiche ritenute pertinenti dallo Stato membro.

Qualora il programma di attività proposto non sia accettato, lo Stato membro svincola immediatamente la cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera g).

Articolo 7

Modifica dei programmi di attività

Una organizzazione di operatori del settore oleicolo può chiedere, tramite la procedura stabilita dallo Stato membro, modifiche del programma di attività già approvato, purché non implicino aumenti di finanziamento, per uno dei settori di attività di cui all'articolo 4.

Ogni domanda di modifica è corredata dei documenti giustificativi che precisano il motivo, la natura e le conseguenze delle modifiche proposte.

Articolo 8

Anticipi

1. L'organizzazione di operatori del settore oleicolo che ha presentato una domanda di anticipo conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera h), riceve, alle condizioni indicate al paragrafo 2 del presente articolo, un importo non superiore al 90 % del contributo comunitario previsto per il periodo interessato dal programma di attività approvato.
2. Nel mese successivo all'approvazione del programma di attività di cui trattasi lo Stato membro versa all'organizzazione di operatori del settore oleicolo interessata un terzo dell'importo specificato al paragrafo 1; i restanti due terzi vengono versati dopo il 16 ottobre 2003, previa verifica che la prima rata dell'anticipo sia stata effettivamente spesa.

3. I versamenti di cui al paragrafo 2 sono subordinati alla costituzione di una cauzione da parte dell'organizzazione di operatori del settore oleicolo interessata, in conformità del regolamento (CEE) n. 2220/85, per un importo pari al 110 % dell'importo dell'anticipo chiesto. L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento citato è l'esecuzione delle azioni figuranti nel programma di attività approvato.

4. Anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 31 maggio 2004, le organizzazioni di operatori del settore oleicolo interessate possono presentare una domanda di svincolo della cauzione di cui al paragrafo 3 per un importo pari al massimo alla metà delle spese effettivamente sostenute. Lo Stato membro determina e controlla i documenti giustificativi di cui è corredata tale domanda e svincola le cauzioni corrispondenti alle spese di cui trattasi entro il secondo mese successivo alla presentazione della domanda stessa.

Articolo 9

Versamento del finanziamento comunitario

1. Ai fini del versamento del finanziamento comunitario di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1638/98 o dell'eventuale saldo, l'organizzazione di operatori del settore oleicolo presenta la domanda all'autorità nazionale competente anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 31 gennaio 2005.

Il finanziamento comunitario corrispondente alle domande presentate oltre tale data è ridotto dell'1 % per giorno lavorativo di ritardo. Le domande presentate dopo il 25 febbraio 2005 non possono più essere accettate.

2. Per essere accettate, le domande di cui al paragrafo 1 devono essere corredate

- a) dei giustificativi:
 - i) delle spese sostenute nel periodo di cui trattasi;
 - ii) eventualmente, dell'effettivo versamento dei contributi finanziari da parte degli operatori e dello Stato membro interessato;
- b) di una relazione costituita dei seguenti elementi:
 - i) la descrizione delle realizzazioni del programma, suddivise secondo i settori di attività indicati all'articolo 4;
 - ii) l'eventuale giustificazione del divario tra previsioni e realizzazione e le relative conseguenze finanziarie;
 - iii) la valutazione dei risultati sulla base degli indicatori previsti all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f).

3. Per le attività ultimate anteriormente al 31 ottobre 2004 e il cui pagamento è effettuato dopo tale termine, il finanziamento comunitario previsto è ridotto dell'1 % per giorno di ritardo nei primi trenta giorni e del 2 % per giorno di ritardo supplementare.

4. Entro tre mesi dalla presentazione del fascicolo completo della domanda di cui al paragrafo 1 lo Stato membro, dopo

aver esaminato i documenti specificati al paragrafo 2 ed effettuato i controlli di cui all'articolo 10, versa il finanziamento comunitario dovuto e svincola la cauzione corrispondente.

Articolo 10

Controlli e sanzioni

1. Lo Stato membro accerta che le condizioni di concessione del finanziamento comunitario siano soddisfatte, verificando in particolare il rispetto delle condizioni di riconoscimento, l'attuazione dei programmi di attività approvati, le spese effettivamente sostenute e il contributo finanziario degli operatori del settore oleicolo. A tal fine attua un piano di controlli da effettuarsi su un campione determinato in base all'analisi dei rischi e costituito almeno dal 30 % delle organizzazioni di produttori del settore oleicolo e dalla totalità delle altre organizzazioni di operatori del settore oleicolo che beneficiano di un finanziamento comunitario a norma del presente regolamento.

2. Lo Stato membro indica o, se del caso, stabilisce il regime delle sanzioni applicabili per le irregolarità concernenti il presente regolamento. Dette sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e, nei casi più gravi, comportano la revoca del riconoscimento e sanzioni pecuniarie per un importo almeno doppio rispetto a quello del finanziamento comunitario oggetto dell'irregolarità.

3. Nell'ambito dei controlli di cui al paragrafo 1 vengono realizzati fascicoli individuali per ciascuna organizzazione di operatori del settore oleicolo che sia stata oggetto di un controllo. I fascicoli contengono la documentazione relativa alle verifiche e ai controlli effettuati e l'eventuale segnalazione delle anomalie constatate e delle sanzioni applicate.

Articolo 11

Comunicazioni degli Stati membri

1. Entro il 31 dicembre 2002 gli Stati membri produttori di olio d'oliva comunicano alla Commissione le disposizioni nazionali d'applicazione, in particolare quelle relative:

- a) alle condizioni di riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo specificate all'articolo 2, paragrafo 2;
- b) alle specifiche e condizioni supplementari concernenti le attività ammissibili di cui all'articolo 4, paragrafi da 1 a 4 e 6, del presente regolamento;
- c) agli orientamenti e alle priorità del settore oleicolo indicati all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);
- d) alle modalità relative al regime di anticipi di cui all'articolo 8 e eventualmente del regime di pagamento dei finanziamenti nazionali;
- e) al piano di controlli e al regime di sanzioni previsti all'articolo 10.

2. Anteriormente al 30 giugno 2003 gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi alle organizzazioni di operatori del settore oleicolo riconosciute e ai programmi di attività approvati nonché alle loro caratteristiche, suddivisi per tipo di organizzazione di produttori del settore oleicolo di cui all'articolo 2 del presente regolamento, per settore di attività di cui all'articolo 4 del presente regolamento e per zona regionale, nonché gli importi dei fondi riservati conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98 per le campagne di commercializzazione 2002/03 e/o 2003/04.

3. Entro il 30 aprile 2005 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'attuazione del presente regolamento contenente almeno i seguenti elementi:

- a) numero di programmi finanziati, beneficiari, superfici, frantoi, impianti di trasformazione e quantitativi di olio e di olive da tavola interessati;
- b) caratteristiche delle attività realizzate in ciascuno dei settori indicati all'articolo 4;

- c) divario fra le attività previste e quelle effettivamente realizzate;
- d) descrizione e valutazione dei risultati, basate in particolare sulle valutazioni dei programmi di attività di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), punto iii);
- e) descrizione dei controlli effettuati e delle sanzioni proposte e applicate in conformità dell'articolo 10;
- f) spese ripartite secondo i programmi e i settori di attività di cui all'articolo 4, nonché i contributi finanziari comunitari, nazionali e degli operatori.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 1335/2002 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2002**

relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e di rotture di riso ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2458/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 327/98, entro dieci giorni dal termine fissato per la comunicazione delle domande di titolo, la Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande presentate e fissa i quantitativi disponibili per la quota successiva.
- (2) Tenendo conto delle quantità indicate nelle domande presentate per il lotto di luglio 2002, è necessario che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione, secondo i casi, delle

percentuali di riduzione indicate nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2002 in virtù del regolamento (CE) n. 327/98 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione, secondo i casi, delle percentuali di riduzione fissate nell'allegato.

2. Le quantità disponibili per la quota successiva sono fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2002.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 331 del 15.12.2001, pag. 10.

ALLEGATO

Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per la quota del mese di luglio 2002 e quantità disponibili per la quota seguente:

a) quantità di cui all'articolo 2: riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30

Origine	% di riduzione	Quantità disponibile per la quota complementare del mese di settembre 2002 (in t)
Stati Uniti d'America	0 ⁽¹⁾	7 115,006
Tailandia	0 ⁽¹⁾	6 626,210
Australia	0 ⁽¹⁾	256,500

⁽¹⁾ Rilascio per la quantità indicata nella domanda.

b) quantità di cui all'articolo 2: riso semigreggio del codice NC 1006 20

Origine	% di riduzione	Quantità disponibile per la quota complementare del mese di settembre 2002 (in t)
Australia	0 ⁽¹⁾	0,000
Stati Uniti d'America	0 ⁽¹⁾	0,000
Tailandia	0 ⁽¹⁾	23,023
Altre origini	—	117,000

⁽¹⁾ Rilascio per la quantità indicata nella domanda.

c) quantità di cui all'articolo 2: rotture de riso del codice NC 1006 40 00

Origine	% di riduzione
Tailandia	0 ⁽¹⁾
Australia	0 ⁽¹⁾
Guiana	—
Stati Uniti d'America	76,6063
Altre origini	90,9091

⁽¹⁾ Rilascio per la quantità indicata nella domanda.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1336/2002 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2002**

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritto d'importazione presentate nel mese di luglio 2002 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1126/2002 della Commissione, del 27 giugno 2002, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1° luglio 2002 — 30 giugno 2003) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1126/2002 ha fissato il numero di capi di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003. I quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento. Stando così le cose, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti a

norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1126/2002.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di diritto di importazione presentata negli Stati membri salvo l'Italia e la Grecia a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1126/2002 è soddisfatta entro il limite del 4,8818 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GUL 169 del 28.6.2002, pag. 10.

REGOLAMENTO (CE) N. 1337/2002 DELLA COMMISSIONE**del 24 luglio 2002****che modifica il regolamento (CE) n. 76/2002 relativo all'introduzione di una vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE originari di alcuni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

previa consultazione dei comitati istituiti ai sensi dei suddetti regolamenti,

considerando quanto segue:

(1) Il 20 marzo 2002 gli Stati Uniti hanno adottato la misura di salvaguardia «section 201» sotto forma di contingenti tariffari e dazi addizionali ad valorem compresi tra l'8 % e il 30 % per diverse categorie di prodotti siderurgici. Queste severe restrizioni statunitensi creano le condizioni per una possibile deviazione massiccia delle importazioni dei prodotti in questione dagli Stati Uniti verso il mercato comunitario, minacciando quindi di causare un pregiudizio per i produttori comunitari.

(2) Il regolamento (CE) n. 560/2002 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/2002 ⁽⁶⁾, ha istituito misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di quindici categorie di prodotti siderurgici per i quali la Commissione aveva osservato un aumento considerevole delle importazioni comunitarie nel periodo 1998-2001 concludendo, in via preliminare, che esistevano prove inconfutabili secondo cui un siffatto aumento delle importazioni, effettuate peraltro a prezzi bassi, rischiava di comportare un

pregiudizio per i produttori comunitari. La Commissione aveva concluso inoltre che l'aumento delle importazioni era stato provocato da una deviazione dei flussi commerciali dovuta alla posizione sempre più protezionistica degli Stati Uniti. La Commissione sta portando avanti, attualmente, un'inchiesta di salvaguardia relativa ai prodotti interessati dalle misure provvisorie di cui sopra nonché a ulteriori sei categorie di prodotti.

(3) Le statistiche del commercio estero della Comunità non sono disponibili entro i termini stabiliti dal regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1669/2001 ⁽⁸⁾.

(4) Il regolamento (CE) n. 76/2002 della Commissione ⁽⁹⁾ ha istituito una vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE. I prodotti contemplati dal presente regolamento non corrispondono tuttavia esattamente a quelli soggetti alle misure di salvaguardia statunitensi. Inoltre, il suddetto regolamento non si applica ai prodotti originari dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), dei paesi firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) e della Turchia. È necessario quindi disporre di informazioni statistiche che consentano un'analisi rapida delle tendenze all'importazione di tutti i prodotti siderurgici che, indipendentemente dalla loro provenienza geografica, rischiano di essere deviati verso la Comunità a seguito dell'imposizione delle suddette misure da parte degli Stati Uniti.

(5) È opportuno pertanto estendere il campo applicazione della vigilanza preventiva sia dal punto di vista dei prodotti interessati che della provenienza geografica.

(6) Il regolamento (CE) n. 76/2002 deve essere modificato di conseguenza,

⁽¹⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53.

⁽²⁾ GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 85 del 28.3.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 187 del 16.7.2002, pag. 25.

⁽⁷⁾ GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14.

⁽⁸⁾ GU L 244 del 21.8.2001, pag. 3.

⁽⁹⁾ GU L 16 del 18.1.2002, pag. 3.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 76/2002 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE elencati nell'allegato I è assoggettata a vigilanza comunitaria preventiva ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 3285/94 e degli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 519/94. Ciò vale per le importazioni originarie di tutti i

paesi terzi. I prodotti assoggettati a un accordo di vigilanza tramite duplice controllo stipulato tra un paese terzo e la Comunità sono tuttavia soggetti alle condizioni stabilite da tale accordo e non al presente regolamento.»;

2) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2002.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco dei prodotti soggetti a vigilanza preventiva

7207 11 14	7210 11 10
7208 10 00	7210 11 90 (*)
7208 25 00	7210 12 11
7208 26 00	7210 12 19
7208 27 00	7210 12 90 (*)
7208 36 00	7210 20 10
7208 37 10	7210 20 90 (*)
7208 37 90	7210 30 10
7208 38 10	7210 30 90 (*)
7208 38 90	7210 41 10
7208 39 10	7210 41 90 (*)
7208 39 90	7210 49 10
7208 40 10	7210 49 90 (*)
7208 40 90	7210 50 10
7208 51 10	7210 50 90 (*)
7208 51 30	7210 61 10
7208 51 50	7210 61 90 (*)
7208 51 91	7210 69 10
7208 51 99	7210 69 90 (*)
7208 52 10	7210 70 31
7208 52 91	7210 70 39
7208 52 99	7210 70 90 (*)
7208 53 10	7210 90 31
7208 53 90	7210 90 33
7208 54 10	7210 90 38
7208 54 90	7210 90 90 (*)
7208 90 10	7211 13 00
7208 90 90 (*)	7211 14 10
7209 15 00	7211 14 90
7209 16 10	7211 19 20
7209 16 90	7211 19 90
7209 17 10	7211 23 10
7209 17 90	7211 23 51
7209 18 10	7211 23 91 (*)
7209 18 91	7211 23 99 (*)
7209 18 99	7211 29 20
7209 25 00	7211 29 50 (*)
7209 26 10	7211 29 90 (*)
7209 26 90	7211 90 11
7209 27 10	7211 90 19 (*)
7209 27 90	7211 90 90 (*)
7209 28 10	7212 10 10
7209 28 90	7212 10 91
7209 90 10	7212 10 93 (*)
7209 90 90	7212 10 99 (*)

(*) Prodotti regolati dal trattato CE.

7212 20 11	7216 31 91
7212 20 19 (*)	7216 31 99
7212 20 90 (*)	7216 32 11
7212 30 11	7216 32 19
7212 30 19 (*)	7216 32 91
7212 30 90 (*)	7216 32 99
7212 40 10	7216 33 10
7212 40 91	7216 33 90
7212 40 93 (*)	7216 40 10
7212 40 95 (*)	7216 40 90
7212 40 98 (*)	7216 50 10
7212 50 31	7216 50 91
7212 50 51	7216 50 99
7212 50 58 (*)	7216 99 10
7212 50 75 (*)	7221 00 10
7212 50 91 (*)	7221 00 90
7212 50 93 (*)	7222 11 11
7212 50 97 (*)	7222 11 19
7212 50 99 (*)	7222 11 21
7212 60 11	7222 11 29
7212 60 19 (*)	7222 11 91
7212 60 91	7222 11 99
7212 60 93 (*)	7222 19 10
7212 60 99 (*)	7222 19 90
7213 10 00	7222 20 11 (*)
7213 20 00	7222 20 19 (*)
7213 91 10	7222 20 21 (*)
7213 91 20	7222 20 29 (*)
7213 91 41	7222 20 31 (*)
7213 91 49	7222 20 39 (*)
7213 91 70	7222 20 81 (*)
7213 91 90	7222 20 89 (*)
7213 99 10	7222 30 10
7213 99 90	7222 30 51 (*)
7214 20 00	7222 30 91 (*)
7214 30 00	7222 30 98 (*)
7214 91 10	7222 40 10
7214 91 90	7222 40 30
7214 99 10	7222 40 91 (*)
7214 99 31	7222 40 93 (*)
7214 99 39	7222 40 99 (*)
7214 99 50	7223 00 11 (*)
7214 99 61	7223 00 91 (*)
7214 99 69	7223 00 19 (*)
7214 99 80	7223 00 99 (*)
7214 99 90	7225 11 00
7215 90 10	7225 19 10
7216 10 00	7225 19 90
7216 21 00	7225 20 20
7216 22 00	7225 20 90
7216 31 11	7225 30 00
7216 31 19	7225 40 20

7225 40 50	7228 10 30
7225 40 80	7228 20 11
7225 50 00	7228 20 19
7225 91 10	7228 20 30
7225 91 90 (*)	7228 30 20
7225 92 10	7228 30 41
7225 92 90 (*)	7228 30 49
7225 99 10	7228 30 61
7225 99 90 (*)	7228 30 69
7226 11 10	7228 30 70
7226 11 90 (*)	7228 30 89
7226 19 10	7228 60 10
7226 19 30	7228 70 10
7226 19 90 (*)	7228 70 31
7226 91 10	7228 80 10
7226 91 90	7228 80 90
7226 92 10	7301 10 00 (*)
7226 92 90 (*)	Tutta la voce NC 7304 (*)
7226 93 20	Tutta la voce NC 7306 (*)
7226 93 80 (*)	7307 91 00 (*)
7226 94 20	7307 93 11 (*)
7226 94 80 (*)	7307 93 19 (*)
7226 99 20	7307 99 30 (*)
7226 99 80 (*)	7307 99 90 (*)
7227 90 10	
7228 10 10	

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
 LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
 LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
 LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
 LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
 ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
 LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
 LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
 LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
 FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Ministère des affaires économiques

Administration des relations économiques
 Services "Licences"
 Rue Général Leman 60
 B-1040 Bruxelles
 Fax: (32-2) 230 83 22

Ministerie van Economische Zaken

Bestuur van de Economische Betrekkingen
 Dienst Vergunningen
 Generaal Lemanstraat 60
 B-1040 Brussel
 Fax: (32-2) 230 83 22

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen
 Økonomi- og Erhvervsministeriet
 Vejlsovej 29
 DK-8600 Silkeborg
 Fax: (45) 35 46 64 01

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
 Frankfurter Straße 29-35
 D-65760 Eschborn 1
 Fax (49-61) 969 42 26

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων
 Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών
 Κορνάρου 1
 GR-105 63 Αθήνα
 Φαξ: (3010) 328 60 94

ESPAÑA

Ministerio de Economía
 Secretaría General de Comercio Exterior
 Paseo de la Castellana 162
 E-28046 Madrid
 Fax: (34) 915 63 18 23/(34) 913 49 38 31

FRANCE

Service des industries manufacturières
 DIGITIP
 12, rue Villiot — Bâtiment LE BERVIL
 F-75572 Paris Cedex 12
 Fax: (33) 153 44 91 81

IRELAND

Department of Enterprise and Employment
 Import/Export Licensing, Block C
 Earlsfort Centre
 Hatch Street
 Dublin
 Ireland
 Fax: (353-1) 631 28 26

ITALIA

Ministero delle Attività produttive
 Direzione generale per la Politica commerciale e per la
 gestione del regime degli scambi
 Viale America 341
 I-00144 Roma
 Telefax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères
 Office des licences
 BP 113
 L-2011 Luxembourg
 Fax: (352) 46 61 38

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en
 uitvoer
 Postbus 30003, Engelse Kamp 2
 9700 RD Groningen
 Nederland
 Fax (31-50) 523 23 41

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.
 Außenwirtschaftsadministration
 Landstrasser Hauptstraße 55-57
 A-1030 Wien
 Fax (43-1) 711 00 8386

PORTUGAL

Ministério da Economia
Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais
Alfândega de Lisboa, Largo do Terreiro do Trigo
P-1100 Lisboa
Fax: (351) 21 881 42 61

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus
PL 512
FIN-00101 Helsinki
Faksi (358-9) 614 28 52

Tullstyrelsen
PB 512
FIN-00101 Helsingfors
Fax (358-9) 614 28 52

SVERIGE

Kommerskollegium
PO Box 6803
S-113 86 Stockholm
Fax (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House — West Precinct
Billingham TS23 2NF
Cleveland
United Kingdom
Fax (44) 1642 533 557»

**DIRETTIVA 2002/68/CE DEL CONSIGLIO
del 19 luglio 2002**

che modifica la direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le sementi di associazioni varietali di specie di piante oleaginose e da fibra dovrebbero essere incluse nel campo di applicazione della direttiva 2002/57/CE ⁽³⁾. Dovrebbero essere anche definite le condizioni cui devono soddisfare le associazioni varietali, compreso il colore dell'etichetta ufficiale prevista per gli imballaggi di sementi certificate di associazioni varietali.
- (2) A causa della maggiore importanza che hanno assunto nella Comunità, anche le sementi di varietà ibride di specie di piante oleaginose e da fibra dovrebbero essere incluse nel campo d'applicazione di talune definizioni della direttiva 2002/57/CE, in aggiunta a quelle di girasole.
- (3) La direttiva 2002/57/CE dovrebbe essere pertanto modificata di conseguenza.
- (4) Data la maggiore importanza assunta da queste sementi nella Comunità, la Commissione ha adottato la decisione 95/232/CE ⁽⁴⁾ allo scopo di determinare le condizioni cui devono soddisfare le sementi di ibridi e di associazioni varietali di colza e di ravizzone. Detta decisione è scaduta il 30 giugno 2002. È pertanto opportuno mantenere le condizioni in vigore nella Comunità relative alla commercializzazione di tali sementi in attesa che siano applicate le nuove disposizioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2002/57/CE è modificata come segue:

1) all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3 bis. Le modifiche da apportare al paragrafo 1, lettere c) e d), per includere gli ibridi di piante oleaginose e da fibra diverse dal girasole nel campo d'applicazione della presente direttiva, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.»;

⁽¹⁾ Parere espresso il 2.7.2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere espresso il 17.7.2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.

⁽⁴⁾ GU L 154 del 5.7.1995, p. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/18/CE (GU L 4 del 9.1.2001, pag. 36).

2) all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), dopo la seconda frase è aggiunto il testo seguente:

«Per le sementi certificate di un'associazione varietale, l'etichetta è di colore blu con una striscia diagonale verde.»;

3) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 19 bis

1. Gli Stati membri autorizzano la commercializzazione di sementi di specie di piante oleaginose e da fibra nella forma di associazione varietale.

2. Ai fini del paragrafo 1, si intende per:

- a) "associazione varietale": un'associazione di sementi certificate di un determinato ibrido impollinatore-dipendente ufficialmente ammesso a norma della direttiva 2002/53/CE con sementi certificate di uno o più determinati impollinatori, egualmente ammessi, e miscelate meccanicamente in proporzioni stabilite congiuntamente dai responsabili della conservazione di questi componenti; tale combinazione deve essere stata notificata all'autorità di certificazione;
- b) "ibrido impollinatore-dipendente": il componente maschiosterile dell'"associazione varietale" (componente femminile);
- c) "impollinatore": il componente che emette polline nell'"associazione varietale" (componente maschile).

3. Le sementi dei componenti femminile e maschile sono trattate con conce di colore differente.»

Articolo 2

All'articolo 5, paragrafo 5, della decisione 95/232/CE la data «30 giugno 2002» è sostituita dalla data «30 giugno 2003».

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 2 si applica dal 1° luglio 2002.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. PEDERSEN

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2002

recante modifica della decisione 1999/311/CE relativa all'adozione della terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l'istruzione superiore (Tempus III) (2000-2006)

(2002/601/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 luglio 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1488/96 relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo ⁽⁴⁾.
- (2) La regione del Mediterraneo costituisce un'area prioritaria per la Comunità e lo sviluppo politico, economico e sociale dei partner del Mediterraneo costituisce una sfida di dimensioni crescenti.
- (3) È importante proseguire e intensificare la cooperazione avviata nell'ambito del partenariato euromediterraneo stabilito dalla Dichiarazione di Barcellona del 27 novembre 1995.
- (4) La Dichiarazione di Barcellona riconosce che le tradizioni di cultura e civiltà in tutta la regione del Mediterraneo, il dialogo tra tali culture e gli scambi a livello umano, scientifico e tecnologico sono un fattore essenziale per avvicinare i popoli mediterranei, promuovere la comprensione tra di essi e migliorare la percezione che essi hanno gli uni degli altri. Essa mette in rilievo la

natura essenziale dello sviluppo delle risorse umane, sia per quanto concerne l'istruzione e la formazione dei giovani in particolare, sia nell'ambito della cultura, e riconosce il contributo essenziale che la società civile può recare al processo di sviluppo del partenariato euromediterraneo e quale fattore essenziale per una maggiore comprensione e vicinanza tra i popoli.

- (5) La cooperazione euromediterranea nel campo dell'istruzione superiore è uno strumento indispensabile per raggiungere gli obiettivi fondamentali stabiliti nella Dichiarazione di Barcellona e in particolare per sviluppare le risorse umane, promuovere la comprensione fra le culture e il ravvicinamento dei popoli nella regione euromediterranea nonché sviluppare società civili libere e prospere.
- (6) Il 29 aprile 1999, il Consiglio ha adottato la decisione 1999/311/CE relativa all'adozione della terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l'istruzione superiore (Tempus III) (2000-2006) ⁽⁵⁾.
- (7) Il programma Tempus III si è dimostrato uno strumento efficace per la cooperazione strutturale nell'ambito dell'istruzione superiore e per il suo sviluppo, compreso il miglioramento delle risorse umane e delle qualifiche occupazionali. Per il tramite delle università e del personale universitario può anche recare un contributo reale allo sviluppo dell'amministrazione pubblica e delle strutture educative nei paesi potenziali beneficiari.
- (8) Estendere l'ambito geografico del programma Tempus III ai paesi e territori del Mediterraneo non membri di cui al regolamento (CE) n. 1488/96 consentirebbe di valorizzare i collaudati punti di forza di tale programma, realizzare economie di scala e favorire la cooperazione regionale nella più estesa regione euromediterranea.

⁽¹⁾ GU C 151 E del 25.6.2002, pag. 118.

⁽²⁾ Parere reso il 14 maggio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 149 del 21.6.2002, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2698/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 30. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2666/2000 (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1).

- (9) È opportuno estendere di sei mesi, fino al 31 dicembre 2006, il periodo coperto dal programma Tempus III senza adeguare le disposizioni finanziarie, poiché tale periodo corrisponde alle prospettive finanziarie nonché a quello degli altri principali programmi della Comunità in materia d'istruzione e formazione.
- (10) Le misure necessarie per l'attuazione del programma Tempus III sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (11) La decisione 1999/311/CE dovrebbe pertanto essere modificata,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 1999/311/CE è così modificata:

- 1) Gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

Durata di Tempus III

La terza fase del programma di cooperazione transeuropea per l'istruzione superiore (in seguito denominata Tempus III) è adottata per il periodo dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2006.

Articolo 2

Paesi beneficiari potenziali

1. Tempus III riguarda i paesi beneficiari di cui al regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (*), i nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica e la Mongolia di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 del Consiglio del 29 dicembre 1999, relativo alla prestazione di assistenza agli Stati partner dell'Europa orientale e dell'Asia centrale (**), nonché i paesi del Mediterraneo e i territori non membri elencati nel regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio del 23 luglio 1996 relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo (***). Tali paesi e territori sono in prosieguo denominati paesi potenziali beneficiari.

2. Basandosi su una valutazione della situazione specifica di ciascun paese, la Commissione, con le procedure previste nei regolamenti di cui al paragrafo 1, conviene con i paesi beneficiari potenziali se questi debbano partecipare a Tempus III e il carattere e le condizioni della loro partecipa-

zione. Le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, si applicano ai paesi potenziali beneficiari che non partecipano a Tempus III.

(*) GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2415/2001 (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 3).

(**) GU L 12 del 18.1.2000, pag. 1.

(***) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2698/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 1).»;

- 2) Gli articoli 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 5

Obiettivi

1. L'obiettivo di Tempus III, annoverabile tra gli obiettivi e gli orientamenti generali dei regolamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e in complementarità con i programmi e gli approcci settoriali che ne derivano, consiste nel promuovere lo sviluppo di sistemi di istruzione superiore nei paesi potenziali beneficiari, attraverso la cooperazione, quanto più equilibrata possibile, con partner di tutti gli Stati membri.

2. In particolare, Tempus III ha lo scopo di:

- a) promuovere la comprensione tra le culture e il loro ravvicinamento e lo sviluppo di società civili libere e prospere, nonché
- b) facilitare l'adeguamento e lo sviluppo dell'istruzione superiore per meglio rispondere agli imperativi socio-economici e culturali dei paesi beneficiari potenziali, affrontando questioni relative:
 - i) allo sviluppo e alla revisione dei programmi di studio nei settori prioritari;
 - ii) alla riforma e allo sviluppo delle strutture e delle istituzioni nell'ambito dell'istruzione superiore e della loro gestione;
 - iii) allo sviluppo di una formazione destinata a conferire qualifiche per sopperire a specifiche carenze di specializzazione a livello superiore nel contesto della riforma economica e dello sviluppo, in particolare mediante migliori e più estesi legami con l'industria;
 - iv) al contributo dell'istruzione superiore e della formazione alla cittadinanza e al rafforzamento della democrazia.

3. Nel perseguire gli obiettivi del programma Tempus III, la Commissione applica la politica generale della Comunità in materia di pari opportunità per uomini e donne. La Commissione garantisce altresì che nessun gruppo di cittadini venga escluso o svantaggiato.

Articolo 6

Dialogo con i paesi potenziali beneficiari

La Commissione concorda con le autorità competenti di ciascun paese beneficiario potenziale gli obiettivi e le priorità dettagliati per il ruolo di Tempus III sulla base degli obiettivi del programma e delle disposizioni dell'allegato e, in particolare, coerentemente con:

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- a) gli obiettivi generali dei regolamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1;
- b) la politica economica, sociale ed educativa di ciascun paese beneficiario potenziale;
- c) la necessità di raggiungere un adeguato equilibrio tra i settori selezionati come prioritari e le risorse destinate a Tempus III.

Articolo 7

Comitato

1. La Commissione attua Tempus III conformemente alle disposizioni dell'allegato, in base agli orientamenti particolareggiati da adottare ogni anno e secondo gli obiettivi e priorità dettagliati concordati con le autorità competenti di ciascun paese potenziale beneficiario in conformità dell'articolo 6.

2. In particolare, il comitato di cui ai paragrafi 4 e 5 assiste la Commissione nell'attuazione del programma in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 5 e coordina i suoi lavori con altri comitati di programma istituiti nel settore dell'istruzione (Socrates) e formazione (Leonardo).

3. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione relativamente ai seguenti punti sono adottate secondo la procedura di cui al paragrafo 4:

- a) gli orientamenti generali che guidano Tempus III;
- b) le procedure di selezione e gli orientamenti generali per il sostegno finanziario che verrà fornito dalla Comunità (importi, durata e destinatari dell'assistenza);
- c) le questioni riguardanti l'equilibrio generale di Tempus III, compresa la ripartizione tra i vari tipi di azioni;
- d) gli obiettivi e le priorità dettagliati da concordare con le autorità competenti di ciascun paese beneficiario potenziale;
- e) le modalità per la verifica e la valutazione di Tempus III.

4. La Commissione è assistita da un comitato.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

5. Inoltre la Commissione può consultare il comitato su qualsiasi altra questione concernente l'attuazione di Tempus III, inclusa la relazione annuale.

In tal caso si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.»;

3) Gli articoli 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 9

Collegamenti con altre azioni comunitarie

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della presente decisione e, se applicabile, alla procedura di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2666/2000, all'articolo 13 del regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 e all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1488/96, nell'ambito dei limiti stabiliti dalle decisioni annuali di bilancio, la Commissione provvede affinché Tempus III sia coerente e, se necessario, complementare con le altre azioni intraprese a livello comunitario, sia all'interno della Comunità che nell'ambito dell'assistenza ai paesi potenziali beneficiari, con particolare riguardo alle attività della Fondazione europea per la formazione professionale.

Articolo 10

Coordinamento con le azioni di paesi terzi

1. La Commissione provvede all'opportuno coordinamento con le azioni intraprese da paesi terzi (*), oppure da università e imprese di questi paesi, concernenti lo stesso settore di Tempus III, compresa, se del caso, la loro partecipazione ai progetti di Tempus III.

2. Tale partecipazione può assumere diverse forme, tra cui una o più delle seguenti:

- a) partecipazione ai progetti di Tempus III mediante il cofinanziamento;
- b) utilizzazione dei meccanismi di Tempus III per orientare azioni di scambio finanziate bilateralmente;
- c) coordinamento di Tempus III con iniziative nazionali aventi scopi analoghi, ma finanziate e dirette separatamente;
- d) reciproco scambio di informazione su tutte le iniziative pertinenti prese nel settore.

(*) Detti paesi comprendono i membri del Gruppo dei 24 che non siano Stati membri della Comunità, la Repubblica di Cipro e Malta, nonché i paesi associati dell'Europa centrale ed orientale; la partecipazione verte su progetti con i paesi non associati dell'Europa centrale e orientale potenziali beneficiari del programma Phare e con i paesi che la Comunità decidesse successivamente di includere.»;

- 4) All'articolo 12, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Entro il 30 giugno 2004, la Commissione presenta una relazione intermedia contenente i risultati della valutazione, corredata, se del caso, da una proposta di proseguimento o di adeguamento di Tempus III per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2007.»;
- 5) Nell'allegato, il testo della voce «Borse individuali» è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione prende effetto il giorno della sua adozione.

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ARIAS CAÑETE

ALLEGATO

«Borse individuali

La Comunità europea sosterrà anche, oltre ai progetti europei comuni e alle misure strutturali e/o complementari, l'erogazione di borse individuali a docenti, ricercatori, formatori, amministratori di università, alti funzionari dei ministeri, amministratori dei sistemi di istruzione e altri esperti in materia di formazione, provenienti da paesi beneficiari potenziali o dalla Comunità, per visite destinate alla promozione della qualità, dello sviluppo e della ristrutturazione dell'istruzione e della formazione superiori nei paesi beneficiari potenziali.

Le visite potranno in particolare coprire i settori seguenti:

- sviluppo di corsi e materiali didattici,
 - sviluppo del personale, in particolare attraverso periodi di riciclaggio e tirocini nell'industria,
 - missioni di istruzione, ricerca e formazione,
 - attività volte a sostenere lo sviluppo dell'istruzione superiore,
 - partecipazione alle attività di associazioni europee, in particolare associazioni universitarie.»
-

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2002

relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa

[notificata con il numero C(2002) 2480]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/602/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

- (4) Si devono fornire i mezzi necessari per amministrare l'accordo all'interno della Comunità, tenendo conto dell'esperienza acquisita con gli accordi precedenti.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

sentito il comitato consultivo e previo parere conforme del Consiglio, deliberante all'unanimità,

- (5) Occorre garantire il controllo dell'origine dei prodotti in questione e l'instaurazione di metodi appropriati di cooperazione amministrativa.

considerando quanto segue:

(1) Tra il 1995 e il 2001, gli scambi di taluni prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono stati disciplinati da accordi tra le parti ⁽¹⁾.

- (6) Per la corretta applicazione dell'accordo, occorre imporre una licenza comunitaria d'importazione per l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti in questione, nonché instaurare un sistema di gestione della concessione di dette licenze.

(2) La Comunità ha concluso un altro accordo CECA acciaio con la Federazione russa sul commercio di taluni prodotti di acciaio contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Detto accordo tiene conto dell'andamento delle relazioni tra le parti ⁽²⁾.

- (7) I prodotti introdotti in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non vanno imputati sui limiti fissati per i medesimi prodotti.

(3) L'accordo stabilisce i limiti quantitativi per l'immissione in libera pratica nella Comunità di alcuni prodotti di acciaio nel periodo 2002-2004 e fornisce un quadro per l'abolizione delle restrizioni quantitative purché siano rispettate determinate condizioni, segnatamente laddove siano state istituite, per i prodotti di acciaio contemplati dall'accordo, discipline compatibili in materia di concorrenza, aiuti di Stato e tutela dell'ambiente.

- (8) Per evitare che si superino detti limiti quantitativi, occorre definire una procedura di gestione che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare licenze d'importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che vi sono ancora quantitativi disponibili nell'ambito del limite quantitativo in questione.

⁽¹⁾ GU L 5 dell'8.1.1996, pag. 24, GU L 45 del 15.2.1997, pag. 40 e GU L 300 del 4.11.1997, pag. 51.

⁽²⁾ Vedi pagina 54 della presente Gazzetta ufficiale.

- (9) L'accordo istituisce un sistema di cooperazione tra la Federazione russa e la Comunità per evitare l'elusione mediante trasbordo, deviazioni o altri sistemi. È stata stabilita una procedura di consultazione secondo la quale si può concordare con il paese interessato un adeguamento equivalente del limite quantitativo corrispondente quando risulti che le disposizioni dell'accordo sono state eluse. La Federazione russa ha accettato di prendere le misure necessarie per garantire la rapida applicazione di qualsiasi adeguamento. In mancanza di un accordo con il paese fornitore entro il termine previsto, la Comunità può applicare l'adeguamento equivalente quando l'elusione sia dimostrata in modo inequivocabile.
- (10) A decorrere dal 1° gennaio 2002, le importazioni dei prodotti contemplati dalla presente decisione sono soggette a licenza in virtù della decisione modificata 2001/932/CECA (¹). A norma dell'accordo CECA sui prodotti di acciaio, i quantitativi in questione vanno imputati sui limiti stabiliti per il 2002 nella decisione suddetta,

DECIDE:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. La presente decisione si applica alle importazioni dei prodotti di acciaio elencati nell'allegato I originari della Federazione russa.
2. Ai fini del paragrafo 1, detti prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell'allegato I.
3. La classificazione dei prodotti di cui all'allegato I si basa sulla nomenclatura combinata (NC). Le procedure di applicazione del presente paragrafo sono definite nella parte I dell'allegato II.
4. L'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.
5. Le procedure di controllo dell'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono definite dalle disposizioni degli allegati II e III e dalla normativa comunitaria vigente.

Articolo 2

Limiti quantitativi

1. L'importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I, originari della Federazione russa, è soggetta ai limiti quantitativi annuali fissati nell'allegato IV. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato I originari della Federazione russa è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione rilasciata dalle autorità degli Stati membri conformemente all'articolo 4.

Le importazioni autorizzate vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno durante il quale i prodotti sono stati spediti dal paese esportatore.

2. Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate autorizzazioni d'importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti rilasciano autorizzazioni d'importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi per i gruppi di prodotti di acciaio corrispondenti al paese fornitore, per i quali l'importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità.

3. Le importazioni dei prodotti soggette a licenza dal 1° gennaio 2002 in virtù della decisione modificata 2001/932/CECA della Commissione vengono imputate sui limiti quantitativi per il 2002 indicati nell'allegato IV.

4. Ai fini della presente decisione e a decorrere dalla sua data di applicazione, i prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto.

Articolo 3

Regime sospensivo

1. I limiti quantitativi di cui all'allegato IV non si applicano ai prodotti introdotti in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione).
2. Se i prodotti di cui al paragrafo 1 vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l'articolo 2, paragrafo 2, e i prodotti immessi in libera pratica vengono imputati sul limite quantitativo corrispondente fissato nell'allegato IV.

Articolo 4

Norme specifiche per la gestione dei limiti quantitativi comunitari

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le autorizzazioni d'importazione le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di autorizzazione d'importazione, corredate delle licenze di esportazione originali, da esse ricevute. A giro di posta, la Commissione conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (secondo il criterio «chi arriva primo ha la precedenza»).

2. Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente il paese esportatore, il gruppo di prodotti, i quantitativi da importare, il numero della licenza d'esportazione, l'anno contingente e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica.

(¹) GUL 345 del 29.12.2001, pag. 71.

3. Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione.

4. Per quanto possibile, la Commissione conferma alle autorità l'intero quantitativo indicato nella richiesta notificata per ciascun gruppo di prodotti. Inoltre, la Commissione prende immediatamente contatto con le autorità russe nei casi in cui le richieste notificate superino i limiti, al fine di ottenere chiarimenti e di trovare rapidamente una soluzione.

5. Le autorità competenti avvisano la Commissione subito dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell'autorizzazione d'importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale per ciascun gruppo di prodotti.

6. Le autorizzazioni d'importazione e i documenti equivalenti sono rilasciati conformemente all'allegato II.

7. Le competenti autorità degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi annullamento di autorizzazioni d'importazione o di documenti equivalenti già rilasciati, nei casi in cui le corrispondenti licenze d'esportazione siano state revocate o annullate dalle competenti autorità russe. Tuttavia, se la Commissione o le competenti autorità di uno Stato membro sono state informate dalle competenti autorità russe della revoca o dell'annullamento di una licenza di esportazione dopo che i relativi prodotti sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione sono imputati sul limite quantitativo dell'anno durante il quale sono stati spediti i prodotti.

8. La Commissione può adottare qualsiasi misura necessaria all'esecuzione del presente articolo.

Articolo 5

Statistiche

1. Per i prodotti di acciaio di cui all'allegato I, gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione, entro un mese dalla fine di ciascun mese, i quantitativi totali immessi in libera pratica nel mese in questione indicando il codice della nomenclatura combinata e le unità statistiche, incluse le eventuali unità supplementari, del codice stesso. Le importazioni vengono suddivise secondo le procedure statistiche in vigore.

2. Per poter seguire l'andamento del mercato dei prodotti contemplati dalla presente decisione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, prima del 31 marzo di ogni anno, i dati statistici relativi alle importazioni dell'anno precedente.

Articolo 6

Elusione

1. Quando, a seguito di un'indagine svolta conformemente alla procedura di cui all'allegato III, la Commissione constata

che le informazioni di cui dispone provano che alcuni prodotti elencati nell'allegato I, originari della Federazione russa, sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità eludendo le disposizioni riguardanti i limiti quantitativi e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l'avvio di consultazioni al fine di pervenire ad un accordo su un adeguamento equivalente dei corrispondenti limiti quantitativi.

2. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere alla Federazione russa di prendere a titolo precauzionale le misure necessarie per garantire che gli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni suddette possano essere operati nell'anno della richiesta di consultazione oppure nell'anno successivo, quando il limite quantitativo per l'anno in corso è esaurito, sempreché l'elusione sia irrefutabilmente dimostrata.

3. Se la Comunità e la Federazione russa non giungono ad una soluzione soddisfacente e la Commissione riscontra un'elusione debitamente comprovata, essa detrae dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari della Federazione russa.

Articolo 7

Disposizioni finali

Le eventuali modifiche degli allegati necessarie per tener conto della conclusione, della modifica o della scadenza di accordi con la Federazione russa, di adeguamenti dei limiti quantitativi in conformità delle disposizioni pertinenti dell'accordo CECA acciaio con la Federazione russa o degli emendamenti apportati alla normativa comunitaria in materia di statistiche, di regimi doganali o di regimi comuni all'importazione sono adottate dalla Commissione europea.

Articolo 8

La presente decisione non costituisce in alcun modo una deroga alle disposizioni dell'accordo CECA acciaio sul commercio di alcuni prodotti di acciaio concluso dalla Comunità con la Federazione russa, che prevalgono in caso di conflitto.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2002.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

FEDERAZIONE RUSSA

SA PRODOTTI LAMI-	7209 18 10	7226 91 90	7214 99 39
NATI PIATTI	7209 18 91	7226 99 20	7214 99 50
	7209 18 99		7214 99 61
SA1. Arrotolati	7209 25 00		
7208 10 00	7209 26 10	SB PRODOTTI	7214 99 69
7208 25 00	7209 26 90	LUNGHI	
7208 26 00	7209 27 10	SB1. Barre	7214 99 80
7208 27 00	7209 27 90		7214 99 90
7208 36 00	7209 28 10	7207 19 31	
7208 37 90	7209 28 90	7207 20 71	7215 90 10
7208 38 90	7209 90 10		
7208 39 90	7210 11 10	7216 31 11	
	7210 12 11	7216 31 19	7216 10 00
7211 14 10	7210 12 19	7216 31 91	7216 21 00
7211 19 20	7210 20 10	7216 31 99	7216 22 00
	7210 30 10	7216 32 11	7216 40 10
7219 11 00	7210 41 10	7216 32 19	7216 40 90
7219 12 10	7210 49 10	7216 32 91	7216 50 10
7219 12 90	7210 50 10	7216 32 99	7216 50 91
7219 13 10	7210 61 10	7216 33 10	7216 50 99
7219 13 90	7210 69 10	7216 33 90	7216 99 10
7219 14 10	7210 70 31		
7219 14 90	7210 70 39	SB2. Vergella	7218 99 20
	7210 90 31		
7225 20 20	7210 90 33	7213 10 00	7222 11 11
7225 30 00	7210 90 38		7222 11 19
	7211 14 90	7213 20 00	7222 11 21
SA1a Arrotolati lami-	7211 19 90		
nati a caldo destinati alla	7211 23 51	7213 91 10	
rilaminazione	7211 29 20		7222 11 29
	7211 90 11	7213 91 20	
7208 37 10	7212 10 10	7213 91 41	
7208 38 10	7212 10 91	7213 91 49	7222 11 91
7208 39 10	7212 20 11	7213 91 70	7222 11 99
	7212 30 11	7213 91 90	7222 19 10
SA2. Lamiera	7212 40 10	7213 99 10	7222 19 90
pesante	7212 40 91	7213 99 90	7222 30 10
	7212 50 31		7222 40 10
7208 40 10	7212 50 51	7221 00 10	7222 40 30
7208 51 10	7212 60 11	7221 00 90	
7208 51 30	7212 60 91		
7208 51 50	7219 21 10	7227 10 00	7224 90 31
7208 51 91	7219 21 90	7227 20 00	7224 90 39
7208 51 99	7219 22 10	7227 90 10	
7208 52 10	7219 22 90	7227 90 50	
7208 52 91	7219 23 00	7227 90 95	7228 10 10
7208 52 99	7219 24 00		7228 10 30
7208 53 10	7219 31 00	SB3. Altri prodotti	7228 20 11
7211 13 00	7219 32 10	lunghi	7228 20 19
	7219 32 90		7228 20 30
SA3. Altri prodotti	7219 33 10	7207 19 11	7228 30 20
laminati piatti	7219 33 90	7207 19 14	7228 30 41
	7219 34 10	7207 19 16	7228 30 49
7208 40 90	7219 34 90	7207 20 51	7228 30 61
7208 53 90	7219 35 10	7207 20 55	7228 30 69
7208 54 10	7219 35 90	7207 20 57	7228 30 70
7208 54 90	7225 40 80		7228 30 89
7208 90 10		7214 20 00	7228 60 10
7209 15 00		7214 30 00	7228 70 10
7209 16 10	SA4. Prodotti legati	7214 91 10	7228 70 31
7209 16 90			7228 80 10
7209 17 10	7226 20 20	7214 91 90	7228 80 90
7209 17 90	7226 91 10	7214 99 10	
		7214 99 31	7301 10 00

ALLEGATO II

PARTE I

CLASSIFICAZIONE

Articolo 1

La classificazione dei prodotti di acciaio contemplati dalla presente decisione si basa sulla nomenclatura combinata (NC).

Articolo 2

Su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, la sezione nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale istituito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato dall'articolo 252 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾, esamina senza indugio, conformemente alle disposizioni dei regolamenti suddetti, tutte le questioni relative alla classificazione dei prodotti contemplati dalla presente decisione nella nomenclatura combinata onde classificarli nel gruppo di prodotti corrispondente.

Articolo 3

La Commissione informa la Federazione russa di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) riguardante i prodotti contemplati dalla presente decisione al momento dell'adozione da parte delle competenti autorità della Comunità.

Articolo 4

La Commissione informa le competenti autorità russe di tutte le decisioni adottate conformemente alle procedure in vigore nella Comunità in materia di classificazione dei prodotti contemplati dalla presente decisione, entro e non oltre un mese dalla loro adozione. Tale comunicazione comprende:

- a) una descrizione dei prodotti;
- b) il gruppo di prodotti corrispondente e il codice della nomenclatura combinata (NC);
- c) i motivi che giustificano la decisione.

Articolo 5

1. Se una decisione di classificazione adottata conformemente alle procedure comunitarie vigenti modifica un metodo di classificazione o un gruppo di prodotti nel quadro della presente decisione, le competenti autorità degli Stati membri concedono un preavviso di 30 giorni dalla data della notifica della Commissione prima di applicare la decisione.

2. I prodotti spediti anteriormente alla data di applicazione della decisione rimangono soggetti al metodo di classificazione precedente purché siano presentati all'importazione entro 60 giorni da questa data.

Articolo 6

Se una decisione di classificazione adottata in conformità delle procedure comunitarie di cui all'articolo 5 del presente allegato riguarda un gruppo di prodotti soggetto a limite quantitativo, la Commissione avvia senza indugio consultazioni in conformità dell'articolo 9 della presente decisione al fine di raggiungere un accordo sui necessari adeguamenti dei limiti quantitativi corrispondenti di cui all'allegato IV.

Articolo 7

1. Fatta salva qualsiasi altra disposizione in materia, in caso di divergenza tra la classificazione indicata nella documentazione necessaria per l'importazione dei prodotti oggetto della presente decisione e la classificazione stabilita dalle competenti autorità dello Stato membro importatore, le merci in questione vengono assoggettate provvisoriamente al regime d'importazione che ad esse si applica conformemente alla presente decisione sulla base della classificazione stabilita dalle suddette autorità.

2. Le competenti autorità degli Stati membri informano la Commissione dei casi di cui al paragrafo 1 indicando in particolare:

- i quantitativi di prodotti,
- il gruppo di prodotti che figura nella documentazione d'importazione e quello registrato dalle autorità competenti,
- il numero della licenza di esportazione e la categoria indicata.

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

3. Le competenti autorità degli Stati membri non rilasciano nuove autorizzazioni d'importazione per i prodotti di acciaio soggetti a un limite quantitativo comunitario indicato nell'allegato IV in seguito alla riclassificazione finché non hanno avuto conferma dalla Commissione che i quantitativi da importare sono disponibili secondo la procedura di cui all'articolo 4 della presente decisione.

4. La Commissione notifica ai paesi esportatori interessati i casi di cui al presente articolo.

Articolo 8

Nei casi di cui all'articolo 7, nonché in circostanze analoghe segnalate dalle competenti autorità russe, la Commissione avvia, se necessario, consultazioni con la Russia onde giungere a un accordo sulla classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.

Articolo 9

Di concerto con le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri importatori e della Russia, la Commissione può determinare, nei casi di cui all'articolo 8, la classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.

Articolo 10

Qualora un caso di divergenza di cui all'articolo 7 non possa essere risolto in conformità dell'articolo 9, la Commissione adotta, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87, una misura che stabilisce la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata.

PARTE II

SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO

(per la gestione dei limiti quantitativi)

Articolo 11

1. Le competenti autorità russe rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni di prodotti di acciaio soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato IV fino a concorrenza dei suddetti limiti.

2. L'originale della licenza di esportazione deve essere presentato dall'importatore per il rilascio dell'autorizzazione d'importazione di cui all'articolo 14.

Articolo 12

1. La licenza di esportazione per i limiti quantitativi è conforme al modello che figura nell'appendice I del presente allegato e attesta, tra l'altro, che il quantitativo di prodotti in questione è stato imputato sul limite quantitativo fissato per il gruppo di prodotti corrispondente.

2. Ciascuna licenza di esportazione riguarda solo uno dei gruppi di prodotti elencati nell'allegato I.

Articolo 13

Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi fissati per l'anno in cui i prodotti oggetto della licenza di esportazione sono stati spediti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione.

Articolo 14

1. Nella misura in cui la Commissione ha confermato, a norma dell'articolo 4 della decisione, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo in questione, le competenti autorità degli Stati membri rilasciano un'autorizzazione d'importazione entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza di esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza. Le autorizzazioni d'importazione vengono rilasciate dalle competenti autorità dello Stato membro di destinazione indicato sulla licenza di esportazione a condizione che la Commissione abbia confermato, a norma dell'articolo 4 della decisione, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo corrispondente.

2. Le autorizzazioni d'importazione valgono per quattro mesi dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell'importatore, le competenti autorità di uno Stato membro possono prolungare la durata di validità di un ulteriore periodo non superiore a due mesi. Tali proroghe vengono notificate alla Commissione. In casi eccezionali, l'importatore può chiedere una seconda proroga, che può essere concessa solo mediante una decisione presa secondo la procedura di cui all'articolo 7 della decisione.

3. Per le autorizzazioni d'importazione si deve utilizzare il formulario che figura nell'appendice II del presente allegato. Esse sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità.
4. La dichiarazione o la richiesta presentata dall'importatore per ottenere l'autorizzazione d'importazione deve contenere:
- il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore;
 - il nome e l'indirizzo completo dell'importatore;
 - la denominazione esatta delle merci e il(i) codice(i) NC;
 - il paese d'origine delle merci;
 - il paese di spedizione;
 - il gruppo di prodotti e il quantitativo, espresso nell'unità appropriata, come indicato nell'allegato IV della decisione per i prodotti in questione;
 - il peso netto per ogni voce della nomenclatura combinata;
 - il valore cif dei prodotti alla frontiera comunitaria per ogni voce NC (come indicato nella casella 13 della licenza di esportazione);
 - se si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati;
 - se del caso, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d'acquisto;
 - la data e il numero della licenza di esportazione;
 - qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi;
 - la data e la firma dell'importatore.
5. Gli importatori non sono tenuti a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale oggetto di un'autorizzazione d'importazione.

Articolo 15

La validità delle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità e ai quantitativi indicati nelle licenze di esportazione rilasciate dalle competenti autorità russe in base alle quali sono state rilasciate le autorizzazioni d'importazione.

Articolo 16

Le autorizzazioni d'importazione o i documenti equivalenti vengono rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, e senza discriminazioni, a qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.

Articolo 17

- Se la Commissione constata che i quantitativi totali oggetto delle licenze di esportazione rilasciate dalla Russia per un determinato gruppo di prodotti in un qualsiasi anno dell'accordo superano il limite quantitativo fissato per detto gruppo di prodotti, alle autorità che rilasciano le licenze negli Stati membri viene comunicato senza indugio di sospendere il rilascio delle autorizzazioni d'importazione. In tal caso, si avviano immediatamente consultazioni con la Commissione.
- Le competenti autorità di uno Stato membro rifiutano di rilasciare autorizzazioni d'importazione per i prodotti originari della Russia non coperti da licenze di esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni del presente allegato.

PARTE III

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 18

- La licenza di esportazione di cui all'articolo 11 del presente allegato e il certificato di origine (modello allegato) possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese.
- Se i documenti di cui sopra sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi in inchiostro e in stampatello.

3. Le licenze di esportazione o i documenti equivalenti e i certificati di origine devono misurare 210×297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m^2 . Ciascuna parte viene stampata su fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
4. Le competenti autorità della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'importazione secondo le disposizioni della presente decisione.
5. Ogni licenza di esportazione o documento equivalente deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
6. Detto numero è composto dai seguenti elementi:
 - due lettere che indicano il paese esportatore:
 - RU = Federazione russa,
 - due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione:
 - BE = Belgio
 - DE = Germania
 - DK = Danimarca
 - EL = Grecia
 - ES = Spagna
 - FR = Francia
 - IE = Irlanda
 - IT = Italia
 - LU = Lussemburgo
 - NL = Paesi Bassi
 - AT = Austria
 - PT = Portogallo
 - FI = Finlandia
 - SE = Svezia
 - GB = Regno Unito,
 - un numero di una cifra che indica l'anno contingentale, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio 2 per il 2002,
 - un numero di due cifre che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore,
 - un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione.

Articolo 19

La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura «issued retrospectively».

Articolo 20

In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi alle competenti autorità che hanno rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura «duplicate».

I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine).

PARTE IV

LICENZA D'IMPORTAZIONE COMUNITARIA — MODULO COMUNE

Articolo 21

1. I moduli utilizzati dalle competenti autorità degli Stati membri (elenco accluso al presente allegato) per il rilascio delle autorizzazioni d'importazione di cui all'articolo 14 devono essere conformi al modello di licenza d'importazione che figura nell'appendice II al presente allegato.
2. I moduli delle licenze d'importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia; la prima, denominata «esemplare per il destinatario» e recante il n. 1, è rilasciata al richiedente; la seconda, denominata «esemplare per l'autorità competente» e recante il n. 2, viene conservata dall'autorità che ha rilasciato la licenza. Le autorità competenti possono aggiungere copie supplementari all'esemplare n. 2 per scopi amministrativi.

3. I moduli sono stampati su carta bianca non contenente pasta meccanica, per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g/m². Il formato è di 210 × 297 mm e l'interlinea dattilografata di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell'esemplare n. 1, che costituisce la licenza propriamente detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato che ne rivela qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
4. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli, che possono essere stampati anche da tipografie riconosciute dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a detto riconoscimento dello Stato membro. Su ogni modulo figurano il nome e l'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione.
5. Al momento del rilascio, le licenze d'importazione e i loro estratti recano un numero assegnato dalle autorità competenti dello Stato membro. Il numero della licenza d'importazione viene comunicato per via elettronica alla Commissione attraverso la rete integrata di cui all'articolo 4.
6. Le licenze e gli estratti sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati.
7. Nella casella 10, le autorità competenti indicano il gruppo di prodotti di acciaio corrispondente.
8. Le sigle degli organismi di rilascio e delle autorità che procedono all'imputazione vengono applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sulla licenza. I quantitativi assegnati sono indicati dall'organismo di rilascio mediante un qualsiasi mezzo non falsificabile, in modo da rendere impossibile l'aggiunta di cifre o indicazioni (ad esempio, 1 000 EUR).
9. Sul retro degli esemplari n. 1 e 2 figura un riquadro dove i quantitativi possono essere indicati dalle autorità doganali, una volta espletate le formalità d'importazione, o dalle competenti autorità amministrative all'atto del rilascio degli estratti.

Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti le caselle previste sul retro degli esemplari n. 1 e 2 delle licenze o degli estratti. Le autorità che procedono all'imputazione devono apporre il timbro in modo che si trovi per metà sulla licenza o sull'estratto e per metà sulla pagina aggiuntiva. Se vi è più di una pagina aggiuntiva, deve essere apposto in modo analogo un altro timbro su ciascuna pagina e su quella precedente.
10. Le licenze d'importazione e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro, hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.
11. In caso di assoluta necessità, le competenti autorità degli Stati membri interessati possono richiedere la traduzione del contenuto delle licenze o degli estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.

LICENZA DI ESPORTAZIONE

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	ORIGINALE		2. N.	
	3. Anno		4. Gruppo di prodotti	
5. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)	LICENZA DI ESPORTAZIONE (Prodotti CECA)			
	6. Paese di origine		7. Paese di destinazione	
8. Luogo e data di spedizione — mezzo di trasporto	9. Precisazioni supplementari			
10. Designazione delle merci — Fabbricante	11. Codice NC	12. Quantità ⁽¹⁾	13. Valore fob ⁽²⁾	
14. Certificazione dell'autorità competente Il sottoscritto certifica che le merci sopra descritte sono state imputate sul limite quantitativo fissato per l'anno indicato nella casella n. 3 per il gruppo di prodotti indicato nella casella n. 4 nel quadro delle disposizioni che disciplinano il commercio di prodotti CECA con la Comunità europea				
15. Autorità competente (nome, indirizzo completo, paese)	Luogo data (Firma) (Timbro)			

(1) Indicare il peso netto (kg) e il quantitativo nell'unità prescritta, se diverso dal peso netto.
(2) Nella valuta del contratto di vendita.

LICENZA DI ESPORTAZIONE

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	COPIA		2. N.	
	3. Anno		4. Gruppo di prodotti	
5. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)	LICENZA DI ESPORTAZIONE (Prodotti CECA)			
	6. Paese di origine		7. Paese di destinazione	
8. Luogo e data di spedizione — mezzo di trasporto	9. Precisazioni supplementari			
10. Designazione delle merci — Fabbricante	11. Codice NC	12. Quantità ⁽¹⁾	13. Valore fob ⁽²⁾	
14. Certificazione dell'autorità competente Il sottoscritto certifica che le merci sopra descritte sono state imputate sul limite quantitativo fissato per l'anno indicato nella casella n. 3 per il gruppo di prodotti indicato nella casella n. 4 nel quadro delle disposizioni che disciplinano il commercio di prodotti CECA con la Comunità europea				
15. Autorità competente (nome, indirizzo completo, paese)	Luogo data (Firma) (Timbro)			

(1) Indicare il peso netto (kg) e il quantitativo nell'unità prescritta, se diverso dal peso netto.
(2) Nella valuta del contratto di vendita.

CERTIFICATO DI ORIGINE

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	ORIGINALE		2. N.	
	3. Anno		4. Gruppo di prodotti	
5. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)	CERTIFICATO DI ORIGINE (Prodotti CECA)			
	6. Paese di origine		7. Paese di destinazione	
8. Luogo e data di spedizione — mezzo di trasporto	9. Precisazioni supplementari			
10. Designazione delle merci — Fabbricante	11. Codice NC	12. Quantità ⁽¹⁾	13. Valore fob ⁽²⁾	
14. Certificazione dell'autorità competente Il sottoscritto certifica che le merci sopra descritte sono state imputate sul limite quantitativo fissato per l'anno indicato nella casella n. 3 per il gruppo di prodotti indicato nella casella n. 4 nel quadro delle disposizioni che disciplinano il commercio di prodotti CECA con la Comunità europea				
15. Autorità competente (nome, indirizzo completo, paese)	Luogo data (Firma) (Timbro)			

(1) Indicare il peso netto (kg) e il quantitativo nell'unità prescritta, se diverso dal peso netto.
(2) Nella valuta del contratto di vendita.

CERTIFICATO DI ORIGINE

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	COPIA		2. N.	
	3. Anno		4. Gruppo di prodotti	
5. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)	CERTIFICATO DI ORIGINE (Prodotti CECA)			
	6. Paese di origine		7. Paese di destinazione	
8. Luogo e data di spedizione — mezzo di trasporto	9. Precisazioni supplementari			
10. Designazione delle merci — Fabbricante	11. Codice NC	12. Quantità ⁽¹⁾	13. Valore fob ⁽²⁾	
14. Certificazione dell'autorità competente Il sottoscritto certifica che le merci sopra descritte sono state imputate sul limite quantitativo fissato per l'anno indicato nella casella n. 3 per il gruppo di prodotti indicato nella casella n. 4 nel quadro delle disposizioni che disciplinano il commercio di prodotti CECA con la Comunità europea				
15. Autorità competente (nome, indirizzo completo, paese)	Luogo data <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (Firma) (Timbro) </div>			

(1) Indicare il peso netto (kg) e il quantitativo nell'unità prescritta, se diverso dal peso netto.
(2) Nella valuta del contratto di vendita.

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
Services Licences
Rue Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 230 83 22

Ministerie van Economische Zaken
Bestuur van de Economische Betrekkingen
Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Brussel
Fax (32-2) 230 83 22

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Vejlsøvej 29
DK-8600 Silkeborg
Fax: (45) 35 46 64 01

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, (BAFA)
Frankfurter Straße 29-35
D-65760 Eschborn 1
Fax (49-6196) 942 26

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων
Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών
Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Φαξ: (30 10) 328 60 94

ESPAÑA

Ministerio de Economía
Secretaría General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana 162
E-28046 Madrid
Fax: +34-1-563 18 23/349 38 31

FRANCE

Setice
8, rue de la Tour-des-Dames
F-75436 Paris Cedex 09
Fax (33) 155 07 46 69

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment
Import/Export Licensing, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
Dublin 2
Ireland
Fax (353-1) 631 28 26

ITALIA

Ministero delle Attività produttive
Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi
Viale America, 341
I-00144 Roma
Fax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Fax (352) 46 61 38

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer
Postbus 30003, Engelse Kamp 2
9700 RD Groningen
Nederland
Fax (31) 505 26 06 98
m.i.v. 18.1.2002
Fax (31) 505 23 23 41

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Aussenwirtschaftsadministration
Landstrasser Hauptstraße 55-57
A-1030 Wien
Fax + 43-1-711 00/8386

PORTUGAL

Ministério da Economia
Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais
Alfândega de Lisboa, Largo do Terreiro do Trigo
P-1100 Lisboa
Fax: (351-21) 881 42 61

SUOMI

Tullihallitus
PL 512
FIN-00101 Helsinki
Faksi (358-9) 614 28 52

SVERIGE

Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Fax: (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House, West Precinct
Billingham
Cleveland
TS23 2NF
United Kingdom
Fax (44) 1642 533 557

ALLEGATO III

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 1

La Commissione comunica alle autorità degli Stati membri i nomi e gli indirizzi delle autorità della Russia competenti per il rilascio dei certificati di origine e delle licenze di esportazione nonché i modelli dei timbri utilizzati da dette autorità.

Articolo 2

Per i prodotti di acciaio soggetti al sistema di duplice controllo, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro i primi dieci giorni di ogni mese, i quantitativi totali, espressi nell'unità appropriata e suddivisi per paese di origine e per gruppo di prodotti, per i quali sono state rilasciate autorizzazioni d'importazione nel corso del mese precedente.

Articolo 3

1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le competenti autorità della Comunità nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.

In tal caso, le competenti autorità comunitarie rinviando il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle competenti autorità governative della Russia indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato o nella licenza.

2. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine.

3. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma del paragrafo 1 vengono comunicati entro tre mesi alle competenti autorità comunitarie. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate nella Comunità a norma della presente decisione. Le competenti autorità della Comunità possono inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci ⁽¹⁾.

4. Se dalle verifiche emergono abusi o gravi irregolarità nell'uso delle dichiarazioni di origine, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione, che trasmette le informazioni agli altri Stati membri. La Comunità può decidere che le importazioni dei prodotti in questione nel suo territorio devono essere accompagnate da un certificato di origine russa ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato II.

5. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

Articolo 4

1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 2 o dalle informazioni in possesso delle competenti autorità della Comunità risulta una violazione delle disposizioni della presente decisione, le suddette autorità chiedono alla Russia di svolgere le indagini del caso o di prendere disposizioni in tal senso riguardo alle operazioni che sono o sembrano essere incompatibili con la presente decisione. I risultati delle indagini vengono comunicati alle competenti autorità della Comunità insieme a tutte le altre informazioni pertinenti che consentono di stabilire la vera origine delle merci.

2. A seguito delle misure prese a norma del presente allegato, le competenti autorità della Comunità possono scambiare con le autorità governative competenti della Russia tutte le informazioni ritenute utili per prevenire la violazione delle disposizioni della presente decisione.

3. Qualora si accerti che le disposizioni della presente decisione sono state violate, la Commissione, che agisce secondo la procedura di cui all'articolo 7 della decisione, può prendere, con l'accordo della Russia, le misure necessarie per impedire che tale violazione si ripeta.

Articolo 5

La Commissione coordina le azioni intraprese dalle competenti autorità degli Stati membri a norma del presente allegato. Le competenti autorità degli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle azioni intraprese e dei risultati ottenuti.

⁽¹⁾ Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati di origine, l'autorità governativa competente di ogni paese esportatore deve conservare per almeno due anni le copie dei certificati nonché, eventualmente, i relativi documenti di esportazione.

ALLEGATO IV

LIMITI QUANTITATIVI
FEDERAZIONE RUSSA

(tonnellate)

Prodotti	2002	2003	2004
SA. Prodotti laminati piatti			
SA1. Arrotolati	259 000	256 250	262 660
SA1.a. Prodotti laminati a caldo destinati alla rilaminazione	485 000	497 130	509 550
SA2. Lamiera pesante	60 000	61 500	63 040
SA3. Altri prodotti laminati piatti	80 000	82 000	84 050
SA4. Prodotti legati	90 000	92 250	94 560
SB. Prodotti lunghi			
SB1. Barre	15 000	15 380	15 760
SB2. Vergella	60 000	61 500	63 040
SB3. Altri prodotti lunghi	165 000	169 130	173 350

Nota: SA e SB sono categorie di prodotti.

SA1-SA4 e SB1-SB3 sono gruppi di prodotti.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2002

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Federazione russa sul commercio di taluni prodotti di acciaio

[notificata con il numero C(2002) 2482]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/603/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

sentito il comitato consultivo,

con il parere conforme del Consiglio, deliberante all'unanimità,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla decisione del Consiglio del 19 novembre 2001, la Commissione ha avviato negoziati con il governo della Federazione russa da cui è scaturito un accordo sul commercio di taluni prodotti di acciaio di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
- (2) L'accordo fissa limiti quantitativi per l'immissione in libera pratica nella Comunità di taluni prodotti di acciaio nel periodo 2002-2004,

Articolo 1

1. È approvato, a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, l'accordo con il governo della Federazione russa sul commercio di taluni prodotti di acciaio.
2. Il testo dell'accordo ⁽¹⁾ è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il commissario responsabile per il commercio, o la persona da questi designata, è abilitato/a a firmare l'accordo di cui all'articolo 1 al fine di impegnare la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2002.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Vedi pagina 55 della presente Gazzetta ufficiale.

ACCORDO

tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Federazione russa sul commercio di taluni prodotti di acciaio

LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA,

dall'altra,

parti del presente accordo,

considerando che le parti desiderano promuovere un equo e ordinato sviluppo del commercio dei prodotti di acciaio tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (in appresso denominata «Comunità») e la Federazione russa (in appresso denominata «Russia»);

considerando che l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra⁽¹⁾, è entrato in vigore il 1° dicembre 1997;

considerando che a norma dell'articolo 21 dell'accordo di partenariato e di cooperazione il commercio dei prodotti CECA è disciplinato dal suo titolo III, ad eccezione dell'articolo 15, e dalle disposizioni del presente accordo;

considerando che, poiché a decorrere dal 23 luglio 2002, data di scadenza del trattato CECA, la CE riprenderà tutti i diritti e obblighi della CECA, occorre precisare che tale scadenza lascia impregiudicato il presente accordo;

tenendo presenti il processo di adesione della Federazione russa all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e il sostegno della Comunità europea all'integrazione della Federazione russa nel sistema commerciale internazionale;

considerando che, nel periodo 1995-2001, gli scambi di determinati prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono stati disciplinati da accordi tra le parti, che occorre sostituire con un nuovo accordo onde tener conto delle mutate relazioni fra di esse;

considerando che l'accordo dovrebbe essere accompagnato dalla cooperazione tra le parti nel settore delle industrie siderurgiche, prevedendo adeguati scambi di informazioni in seno al gruppo di contatto sul carbone e sull'acciaio in conformità del protocollo 1 dell'accordo di partenariato e di cooperazione,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e tal fine hanno designato come plenipotenziari:

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA

I QUALI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Il presente accordo si applica al commercio dei prodotti di acciaio contemplati dal trattato CECA di cui all'allegato I, originari delle parti.

2. Il commercio dei prodotti di acciaio contemplati dal trattato CECA ma non ripresi nell'allegato I non è soggetto a limiti quantitativi fatta salva l'applicazione delle disposizioni pertinenti dell'accordo di partenariato e di cooperazione, in particolare quelle relative alle procedure antidumping e alle misure di salvaguardia.

3. Le disposizioni pertinenti dell'accordo di partenariato e di cooperazione si applicano alle questioni non contemplate dal presente accordo.

Articolo 2

1. Nel periodo di validità del presente accordo, le parti accettano di instaurare e di mantenere per ciascun anno di calendario i limiti quantitativi indicati nell'allegato II per le

esportazioni russe nella Comunità di prodotti di acciaio di cui all'allegato I. Dette esportazioni sono soggette a un sistema di duplice controllo le cui modalità sono specificate nel protocollo A.

2. Le parti decidono che, dall'1.1.2002 all'entrata in vigore del presente accordo, le importazioni nella CE dei prodotti russi di cui all'allegato I saranno detratte dai limiti quantitativi di cui all'allegato II.

3. Possono essere importati quantitativi superiori a quelli indicati nell'allegato II quando l'impossibilità per l'industria della CE di soddisfare la domanda interna provochi una penuria di uno o più prodotti di cui all'allegato I. Su richiesta dell'una o dell'altra parte, si tengono immediatamente consultazioni per determinare l'entità della penuria. Basandosi sull'esito delle consultazioni e su elementi di prova obiettivi, la CE avvia le proprie procedure interne onde aumentare i quantitativi indicati all'allegato II.

⁽¹⁾ GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.

4. Qualora i paesi candidati aderiscano all'UE prima che sia concluso il presente accordo, le parti valuteranno l'opportunità di aumentare i limiti quantitativi di cui all'allegato II.

Articolo 3

1. Le importazioni nel territorio doganale della Comunità per la libera circolazione dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I sono soggette alla presentazione di una licenza d'esportazione rilasciata dalle autorità della Russia e di una prova dell'origine, conformemente alle disposizioni del protocollo A.

2. Le importazioni nel territorio doganale della Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I non sono soggette ai limiti quantitativi di cui all'allegato II purché si dichiari che tali prodotti sono destinati ad essere riesportati, tali quali o previa trasformazione, al di fuori della Comunità nel quadro del sistema di controllo amministrativo in vigore nella Comunità.

3. I limiti quantitativi di cui all'allegato II non utilizzati nel corso di un anno di calendario possono essere riportati sui corrispondenti limiti quantitativi per l'anno di calendario successivo fino al 7 % del limite quantitativo corrispondente per l'anno in cui non sono stati utilizzati. Entro il 1° febbraio dell'anno successivo, la Russia notifica alla Comunità se intende avvalersi della presente disposizione.

4. Con l'accordo di entrambe le parti, si può trasferire fino al 7 % del limite quantitativo per un dato gruppo di prodotti ad uno o più gruppi della stessa categoria (SA o SB). Il limite quantitativo per un dato gruppo di prodotti può subire una riduzione nel corso di un anno di calendario. Sono vietati i trasferimenti verso o dal gruppo di prodotti SA1a (arrofolati destinati alla rilaminazione), con un'unica eccezione: i prodotti delle categorie SB2 e SB3 possono essere trasferiti alla categoria SA1a in ragione, rispettivamente di 30 000 t e di 45 000 t, con l'accordo di entrambe le parti. Gli eventuali adeguamenti dei limiti quantitativi in seguito a trasferimenti riguardano unicamente l'anno di calendario in corso. All'inizio dell'anno di calendario successivo, si applicano i limiti quantitativi indicati nell'allegato II fatte salve le disposizioni del paragrafo 3. Se intende avvalersi della presente disposizione, la Russia ne informa la Comunità entro e non oltre il 30 giugno.

Articolo 4

1. Al fine di garantire la massima efficacia possibile al sistema di duplice controllo e di ridurre al minimo le possibilità di abuso ed elusione,

- le autorità russe notificano alle autorità della Comunità entro il 28 di ogni mese le licenze d'esportazione rilasciate nel corso del mese precedente,
- le autorità della Comunità notificano alle autorità russe entro il 28 di ogni mese le autorizzazioni d'importazione rilasciate nel corso del mese precedente.

In caso di notevoli divergenze ciascuna parte può richiedere, tenendo conto del tempo necessario per fornire tali informazioni, consultazioni, che saranno avviate senza indugio.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, per garantire il buon funzionamento del presente accordo la Comunità e la Russia decidono di prendere tutte le misure necessarie per la prevenzione, l'indagine e l'adozione di tutti gli opportuni provvedimenti giuridici e/o amministrativi onde combattere le elusioni mediante trasbordo, rispedizione, false dichiarazioni concernenti il paese o il luogo d'origine, contraffazione dei documenti, false dichiarazioni concernenti i quantitativi, la designazione o la classificazione delle merci oppure con altri mezzi. La Comunità e la Russia convengono pertanto di definire le disposizioni giuridiche e le procedure amministrative necessarie per poter intervenire in modo efficace contro dette elusioni, anche adottando misure correttive giuridicamente vincolanti nei confronti degli esportatori e/o importatori coinvolti.

3. Qualora, sulla base delle informazioni disponibili, dovesse ritenere che si stia eludendo il presente accordo, la Comunità può richiedere consultazioni con la Russia che saranno avviate senza indugio.

4. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 3, e su richiesta della Comunità, la Russia provvede, previa presentazione di prove sufficienti dell'elusione, a far applicare tutti gli eventuali limiti quantitativi derivanti dalle consultazioni di cui al paragrafo 3 per l'anno di calendario nel quale è stata presentata la richiesta di consultazioni, conformemente al paragrafo 3, o per l'anno successivo se il limite per l'anno in corso è esaurito.

5. Qualora, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 3, le parti non giungano a una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Comunità ha il diritto:

- a) se esistono prove sufficienti che i prodotti di cui all'allegato I originari della Russia sono stati importati eludendo il presente accordo, di imputare i quantitativi corrispondenti sui limiti quantitativi ivi fissati;
- b) se viene sufficientemente dimostrata l'esistenza di false dichiarazioni relative ai quantitativi, alla designazione o alla classificazione, di rifiutarsi di importare i prodotti in questione.

6. Le parti decidono di cooperare pienamente onde prevenire o risolvere tutti i problemi connessi all'elusione del presente accordo.

Articolo 5

1. I limiti quantitativi fissati nel presente accordo per le importazioni nella Comunità di prodotti di acciaio non saranno suddivisi dalla Comunità in quote regionali.

2. Le parti collaborano per prevenire variazioni repentine e pregiudizievoli delle correnti commerciali tradizionali nella Comunità. In caso di variazione repentina e pregiudizievole delle correnti commerciali tradizionali (comprese le concentrazioni regionali e le perdite dei fornitori tradizionali), la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente al problema. Le consultazioni si tengono senza indugio.

3. La Russia si accerta che le esportazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I vengano ripartite nel modo più equo possibile su tutto l'anno. In caso di aumento repentino e pregiudizievole delle importazioni, la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente al problema. Le consultazioni si tengono senza indugio.

4. Oltre all'obbligo di cui al paragrafo 3, qualora le licenze rilasciate dalle autorità russe abbiano raggiunto il 90 % dei limiti quantitativi per l'anno di calendario in questione, ciascuna parte può chiedere consultazioni riguardo ai limiti quantitativi per quell'anno. Le consultazioni si tengono senza indugio. In attesa dei risultati delle consultazioni, le autorità russe possono continuare a rilasciare licenze d'esportazione per i prodotti contemplati dal presente accordo purché non superino i quantitativi di cui all'allegato II.

Articolo 6

1. Se un prodotto contemplato dal presente accordo viene importato dalla Russia nella Comunità in condizioni tali da recare o minacciare di recare notevole pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili, la Comunità fornisce alla Russia tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti, che avviano le consultazioni senza indugio.

2. Se, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 1, non si giunge a un accordo entro 30 giorni dalla richiesta della Comunità, quest'ultima può prendere misure di salvaguardia a norma dell'accordo di partenariato e di cooperazione.

3. Fatte salve le disposizioni del presente accordo, si applica l'articolo 18 dell'APC.

Articolo 7

1. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC») e sulle relative modifiche. Le modifiche della nomenclatura combinata (NC) introdotte secondo le procedure in vigore nella Comunità per i prodotti contemplati dal presente accordo e le decisioni relative alla classificazione delle merci non riducono i limiti quantitativi di cui all'allegato II.

2. L'origine dei prodotti contemplati dal presente accordo viene determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità. Qualsiasi modifica delle norme sull'origine viene comunicata alla Russia e non riduce i limiti quantitativi indicati nell'accordo. Nel protocollo A figurano le procedure per il controllo dell'origine dei summenzionati prodotti.

Articolo 8

1. Fermo restando lo scambio periodico di informazioni sulle licenze d'esportazione e sulle autorizzazioni d'importazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente accordo, le parti decidono di scambiarsi a intervalli appropriati dati

statistici completi sui prodotti di cui all'allegato I, tenendo conto dei periodi più brevi in cui vengono elaborati i dati in questione, che riguardano le licenze d'esportazione e le autorizzazioni d'importazione rilasciate ai sensi dell'articolo 3, nonché le statistiche sulle importazioni e le esportazioni dei prodotti in questione.

2. Ciascuna parte può chiedere consultazioni in caso di notevoli discrepanze fra i dati scambiati.

Articolo 9

1. Ferme restando le disposizioni relative alle consultazioni previste in caso di circostanze specifiche dai precedenti articoli, su richiesta di una delle parti si avviano consultazioni in merito a qualsiasi problema derivante dall'applicazione del presente accordo. Le consultazioni si svolgono in uno spirito di cooperazione e col proposito di sormontare le divergenze fra le parti.

2. Quando il presente accordo prevede che le consultazioni si tengano senza indugio, le parti si impegnano ad utilizzare ogni mezzo a loro disposizione per raggiungere lo scopo.

3. A tutte le altre consultazioni si applicano le seguenti disposizioni:

- ogni richiesta di consultazioni viene notificata per iscritto all'altra parte,
- se del caso, la richiesta è seguita entro un termine ragionevole da una relazione che illustri i motivi delle consultazioni,
- le consultazioni sono avviate entro un mese dalla data della richiesta,

si deve giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile entro un mese dall'avvio delle consultazioni, a meno che il termine non venga prorogato di comune accordo fra le parti.

Articolo 10

1. A decorrere dal 23 luglio 2002, data di scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità europea riprenderà tutti i diritti e obblighi conferiti alla CECA dal presente accordo.

2. Le parti decidono che l'accordo rimarrà in vigore anche dopo questa data, compresi tutti i diritti e gli obblighi che ne conseguono per le parti.

3. Dopo lo scadere del trattato suddetto, il riferimento ai prodotti ivi contemplati contenuto nell'articolo 21 dell'APC verrà interpretato come un riferimento ai prodotti elencati nell'allegato III.

Articolo 11

1. Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma. Esso si applica fino al 31 dicembre 2004, fatte salve le eventuali modifiche concordate dalle parti e sempreché non sia denunciato in conformità del paragrafo 3 del presente articolo.

2. Ciascuna parte può proporre, in qualsiasi momento, modifiche al presente accordo che sono oggetto di consultazioni su richiesta di una delle parti.

3. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo, previa notifica con preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, l'accordo cessa di applicarsi allo scadere del termine di preavviso e i limiti stabiliti sono ridotti proporzionalmente fino alla data in cui entra in vigore la denuncia, a meno che le parti non decidano altrimenti di comune accordo.

4. Qualora la Federazione russa dovesse aderire all'OMC prima che scada il presente accordo, quest'ultimo sarà riesaminato anteriormente all'adesione per garantirne la conformità con le norme OMC. Il funzionamento dell'accordo sarà riesami-

nato anche qualora la Comunità e la Russia assumano nuovi impegni multilaterali in merito ai prodotti di acciaio contemplati dal presente accordo.

5. Gli allegati e il protocollo A acclusi al presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 12

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el nueve de julio de dos mil dos

Udfærdiget i Bruxelles, den niende juli to tusind og to

Geschehen zu Brüssel am neunten Juli zweitausendzwei.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Ιουλίου δύο χιλιάδες δύο

Done at Brussels, ninth day of July two thousand and two

Fait à Bruxelles, le neuf juillet deux mille deux

Fatto a Bruxelles, addì nove luglio duemiladue

Gedaan te Brussel, negen juli tweeduizend en twee

Feito em Bruxelas, em nove de Julho de dois mil e dois

Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakaksi

Utfärdat i Bryssel den nionde juli tjugohundratvå

Заклучено в Брюсселе, 9 июля 2002 г.

Por la Comisión de las Comunidades Europeas

For Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Für die Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Για την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

For the Commission of the European Communities

Pour la Commission des Communautés européennes

Per la Commissione delle Comunità europee

Voor de Commissie van de Europese Gemeenschappen

Pela Comissão das Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen komission puolesta

På Europeiska gemenskapernas kommissions vägnar

За Комиссию Европейских сообществ

Por el Gobierno de la Federación de Rusia

For regeringen for Den Russiske Føderation

Für die Regierung der Russischen Föderation

Για την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας

For the Government of the Russian Federation

Pour le gouvernement de la Fédération de Russie

Per il governo della Federazione russa

Voor de regering van de Russische Federatie

Pelo Governo da Federação da Rússia

Venäjän federaation hallituksen puolesta

På Rysslands regerings vägnar

За Правительство Российской Федерации

Karl FALKENBERG

Vasily LIKHACHEV

ALLEGATO I

SA PRODOTTI LAMINATI PIATTI	7209 17 10 7209 17 90	7225 40 80	7214 20 00 7214 30 00 7214 91 10
SA1. Arrotolati	7209 18 10 7209 18 91 7209 18 99 7209 25 00 7209 26 10 7209 26 90 7209 27 10 7209 27 90 7209 28 10 7209 28 90 7209 90 10	SA4. Prodotti legati 7226 20 20 7226 91 10 7226 91 90 7226 99 20	7214 91 90 7214 99 10 7214 99 31 7214 99 39 7214 99 50 7214 99 61
7208 10 00 7208 25 00 7208 26 00 7208 27 00 7208 36 00 7208 37 90 7208 38 90 7208 39 90	7210 11 10 7210 12 11 7210 12 19 7210 20 10 7210 30 10 7210 41 10 7210 49 10 7210 50 10 7210 61 10 7210 69 10 7210 70 31 7210 70 39 7210 90 31 7210 90 33 7210 90 38	SB PRODOTTI LUNGHI	7214 99 69 7214 99 80 7214 99 90
7211 14 10 7211 19 20		SB1. Barre	
7219 11 00 7219 12 10 7219 12 90 7219 13 10 7219 13 90 7219 14 10 7219 14 90		7207 19 31 7207 20 71	7215 90 10
7225 20 20 7225 30 00		7216 31 11 7216 31 19 7216 31 91 7216 31 99 7216 32 11 7216 32 19 7216 32 91 7216 32 99 7216 33 10 7216 33 90	7216 10 00 7216 21 00 7216 22 00 7216 40 10 7216 40 90 7216 50 10 7216 50 91 7216 50 99 7216 99 10
SA1a Arrotolati laminati a caldo destinati alla rilaminazione			7218 99 20
7208 37 10 7208 38 10 7208 39 10	7211 14 90 7211 19 90 7211 23 51 7211 29 20	SB2. Vergella	7222 11 11 7222 11 19 7222 11 21
SA2. Lamiera pesante	7211 90 11	7213 10 00	7222 11 29
7208 40 10 7208 51 10 7208 51 30 7208 51 50 7208 51 91 7208 51 99 7208 52 10 7208 52 91 7208 52 99 7208 53 10	7212 10 10 7212 10 91 7212 20 11 7212 30 11 7212 40 10 7212 40 91 7212 50 31 7212 50 51 7212 60 11 7212 60 91	7213 20 00 7213 91 10	7222 11 91 7222 11 99 7222 19 10 7222 19 90 7222 30 10 7222 40 10 7222 40 30
7211 13 00	7219 21 10 7219 21 90 7219 22 10 7219 22 90 7219 23 00 7219 24 00 7219 31 00 7219 32 10 7219 32 90 7219 33 10 7219 33 90 7219 34 10 7219 34 90 7219 35 10 7219 35 90	7213 91 20 7213 91 41 7213 91 49 7213 91 70 7213 91 90 7213 99 10 7213 99 90	7224 90 31 7224 90 39
SA3. Altri prodotti laminati piatti		7221 00 10 7221 00 90	7228 10 10 7228 10 30 7228 20 11 7228 20 19 7228 20 30 7228 30 20 7228 30 41 7228 30 49 7228 30 61 7228 30 69 7228 30 70 7228 30 89
7208 40 90 7208 53 90 7208 54 10 7208 54 90 7208 90 10		7227 10 00 7227 20 00 7227 90 10 7227 90 50 7227 90 95	7228 20 11 7228 20 19 7228 20 30 7228 30 20 7228 30 41 7228 30 49 7228 30 61 7228 30 69 7228 30 70 7228 30 89
7209 15 00 7209 16 10 7209 16 90		SB3. Altri prodotti lunghi	7228 60 10 7228 70 10 7228 70 31 7228 80 10 7228 80 90
		7207 19 11 7207 19 14 7207 19 16 7207 20 51 7207 20 55 7207 20 57	7301 10 00

ALLEGATO II

LIMITI QUANTITATIVI

Prodotti	(tonnellate)		
	2002	2003	2004
SA. Prodotti laminati piatti			
SA1. Arrotolati	259 000	256 250	262 660
SA1.a. Prodotti laminati a caldo destinati alla rilaminazione	485 000	497 130	509 550
SA2. Lamiera pesante	60 000	61 500	63 040
SA3. Altri prodotti laminati piatti	80 000	82 000	84 050
SA4. Prodotti legati	90 000	92 250	94 560
SB. Prodotti lunghi			
SB1. Barre	15 000	15 380	15 760
SB2. Vergella	60 000	61 500	63 040
SB3. Altri prodotti lunghi	165 000	169 130	173 350

Nota: SA e SB sono categorie di prodotti.

SA1-SA4 e SB1-SB3 sono gruppi di prodotti.

ALLEGATO III

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10

7201 10 11	7208 25 00	7210 20 10	7214 91 90	7219 23 00	7225 40 80
7201 10 19	7208 26 00	7210 30 10	7214 99 10	7219 24 00	7225 50 00
7201 10 30	7208 27 00	7210 41 10	7214 99 31	7219 31 00	7225 91 10
7201 10 90	7208 36 00	7210 49 10	7214 99 39	7219 32 10	7225 92 10
7201 50 10	7208 37 10	7210 50 10	7214 99 50	7219 32 90	7225 99 10
7201 50 90	7208 37 90	7210 61 10	7214 99 61	7219 33 10	7226 11 10
7202 11 20	7208 38 10	7210 69 10	7214 99 69	7219 33 90	7226 19 10
7202 11 80	7208 38 90	7210 70 31	7214 99 80	7219 34 10	7226 19 30
7202 99 11	7208 39 10	7210 70 39	7214 99 90	7219 34 90	7226 20 20
7203 10 00	7208 39 90	7210 90 31	7215 90 10	7219 35 10	7226 91 10
7203 90 00	7208 40 10	7210 90 33	7216 10 00	7219 35 90	7226 91 90
7204 10 00	7208 40 90	7210 90 38	7216 21 00	7219 90 10	7226 92 10
7204 21 10	7208 51 10	7211 13 00	7216 22 00	7220 11 00	7226 93 20
7204 21 90	7208 51 30	7211 14 10	7216 31 11	7220 12 00	7226 94 20
7204 29 00	7208 51 50	7211 14 90	7216 31 19	7220 20 10	7226 99 20
7204 30 00	7208 51 91	7211 19 20	7216 31 91	7220 90 11	7227 10 00
7204 41 10	7208 51 99	7211 19 90	7216 31 99	7220 90 31	7227 20 00
7204 41 91	7208 52 10	7211 23 10	7216 32 11	7221 00 10	7227 90 10
7204 41 99	7208 52 91	7211 23 51	7216 32 19	7221 00 90	7227 90 50
7204 49 10	7208 52 99	7211 29 20	7216 32 91	7222 11 11	7227 90 95
7204 49 30	7208 53 10	7211 90 11	7216 32 99	7222 11 19	7228 10 10
7204 49 91	7208 53 90	7212 10 10	7216 33 10	7222 11 21	7228 10 30
7204 49 99	7208 54 10	7212 10 91	7216 33 90	7222 11 29	7228 20 11
7204 50 10	7208 54 90	7212 20 11	7216 40 10	7222 11 91	7228 20 19
7204 50 90	7208 90 10	7212 30 11	7216 40 90	7222 11 99	7228 30 20
7206 10 00	7209 15 00	7212 40 10	7216 50 10	7222 19 10	7228 30 41
7206 90 00	7209 16 10	7212 40 91	7216 50 91	7222 19 90	7228 30 49
7207 11 11	7209 16 90	7212 50 31	7216 50 99	7222 30 10	7228 30 61
7207 11 14	7209 17 10	7212 50 51	7216 99 10	7222 40 10	7228 30 69
7207 11 16	7209 17 90	7212 60 11	7218 91 11	7222 40 30	7228 30 70
7207 12 10	7209 18 10	7212 60 91	7218 91 19	7224 10 00	7228 30 89
7207 19 11	7209 18 91	7213 10 00	7218 99 11	7224 90 01	7228 60 10
7207 19 14	7209 18 99	7213 20 00	7218 99 20	7224 90 05	7228 70 10
7207 19 16	7209 25 00	7213 91 10	7219 11 00	7224 90 08	7228 70 31
7207 19 31	7209 26 10	7213 91 20	7219 12 10	7224 90 15	7228 80 10
7207 20 11	7209 26 90	7213 91 41	7219 12 90	7224 90 31	7228 80 90
7207 20 15	7209 27 10	7213 91 49	7219 13 10	7224 90 39	7301 10 00
7207 20 17	7209 27 90	7213 91 70	7219 13 90	7225 11 00	7302 10 31
7207 20 32	7209 28 10	7213 91 90	7219 14 10	7225 19 10	7302 10 39
7207 20 51	7209 28 90	7213 99 10	7219 14 90	7225 19 90	7302 10 90
7207 20 55	7209 90 10	7213 99 90	7219 21 10	7225 20 20	7302 20 00
7207 20 57	7210 11 10	7214 20 00	7219 21 90	7225 30 00	7302 40 10
7207 20 71	7210 12 11	7214 30 00	7219 22 10	7225 40 20	7302 90 10
7208 10 00	7210 12 19	7214 91 10	7219 22 90	7225 40 50	

Verbale concordato n. 1

Nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Federazione russa sul commercio di taluni prodotti di acciaio, firmato a Bruxelles il 9 luglio 2002, le parti concordano quanto segue:

- nel quadro dello scambio di informazioni sulle licenze d'esportazione e le autorizzazioni d'importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, le parti forniscono dette informazioni in riferimento agli Stati membri oltre che all'intera Comunità,
- qualora le parti non trovino una soluzione soddisfacente nel corso delle consultazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, su richiesta della Comunità la Russia collabora evitando di rilasciare licenze d'esportazione tali da aggravare i problemi dovuti ad una variazione repentina e pregiudizievole dei flussi commerciali tradizionali; rimane inteso che la Russia può continuare a rilasciare licenze per altre destinazioni comunitarie.

Le parti collaborano strettamente per evitare variazioni repentine e pregiudizievoli dei flussi commerciali tradizionali per quanto riguarda gli arrotolati destinati alla rilaminazione (gruppo di prodotti SA1a); per evitare di perturbare il mercato comunitario, la Russia privilegia i suoi acquirenti tradizionali di questi prodotti. Le parti si informano immediatamente degli eventuali problemi,

- la Russia tiene debitamente conto della natura sensibile dei piccoli mercati regionali della Comunità per quanto riguarda il loro fabbisogno tradizionale di rifornimenti e per evitare concentrazioni regionali.

Verbale concordato n. 2

Nelle conclusioni dei negoziati per il nuovo accordo, le parti hanno deciso di aggiungere ai prodotti da esso contemplati i prodotti di acciaio legati al boro di cui ai codici 7226 20 20, 7226 91 10, 7226 91 90, 7226 99 20 della nomenclatura combinata dell'UE per rassicurare l'UE circa il rischio che le importazioni di questi prodotti vengano considerate un'elusione dell'accordo.

Le parti convengono che qualsiasi uso analogo dei prodotti di acciai legati tale da creare una situazione simile risulterebbe incompatibile con la corretta applicazione del nuovo accordo, e potrebbe essere considerato una violazione dello stesso. In tal caso, le parti avviano immediatamente consultazioni onde trovare rapidamente una soluzione accettabile. Qualora non si trovi una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica del problema, le parti possono prendere le misure del caso in attesa che si trovi una soluzione accettabile.

Il contenuto dei verbali concordati costituisce parte integrante del nuovo accordo.

Dichiarazione n. 1

La Russia dichiara che, qualora gli operatori russi dovessero creare nell'UE centri di servizi per l'ulteriore trasformazione dei prodotti importati dalla Russia e contemplati dal presente accordo, potrebbe chiedere un aumento dei limiti quantitativi di cui all'allegato II. In tal caso, la Commissione potrebbe esaminare le richieste di aumento sempre che la situazione del mercato lo consenta.

Dichiarazione n. 2

Le parti si prefiggono la liberalizzazione totale degli scambi di prodotti di acciaio e riconoscono che la compatibilità delle rispettive disposizioni in materia di concorrenza, aiuti di Stato e ambiente è di grande importanza per promuovere il commercio tra di esse. A tal fine, su richiesta della Russia la Comunità le fornisce assistenza tecnica per aiutarla ad adottare e ad applicare disposizioni legislative compatibili con quelle adottate e applicate nella Comunità. L'assistenza tecnica viene prestata nel quadro di progetti dettagliati concordati fra le parti.

Dichiarazione n. 3

Nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Federazione russa sul commercio di taluni prodotti di acciaio, firmato a Bruxelles il 9 luglio 2002, le parti decidono di non applicare nei confronti dell'altra parte restrizioni quantitative, dazi doganali, tasse o misure analoghe all'esportazione di cascami ed avanzi di ferro della voce 7204 della nomenclatura combinata della CE, fatto salvo l'articolo 19 dell'accordo di partenariato e di cooperazione.

Fatto salvo il paragrafo 1, per mancanza di tempo e onde evitare di ritardare la conclusione del presente accordo, le parti decidono di lasciare in sospeso la questione della tassa introdotta dalla Russia sulle esportazioni di cascami ed avanzi di ferro della voce 7204 della nomenclatura combinata della CE, attualmente fissata al 15 % ma non inferiore a 15 EUR/tonnellata per tutti i prodotti della voce 7204, fatta eccezione per la sottovoce 7204 41 00 a cui si applica una tassa del 5 %. Le parti proseguiranno comunque i colloqui per trovare quanto prima una soluzione soddisfacente.

Rimane inteso che i limiti quantitativi di cui all'allegato II dell'accordo verrebbero maggiorati del 12 %, qualora la Federazione russa abolisse la tassa, o di una percentuale inferiore da stabilirsi in caso di riduzione della tassa, sempre che la Russia non prenda altre misure tali da ostacolare la libera esportazione.

I prodotti che interessano maggiormente la CE corrispondono ai seguenti codici: 7204 10 00, 7204 21 10, 7204 41 10, 7204 49 10, 7204 49 30, 7204 49 91 e 7204 49 99.

Dichiarazione n. 4

Per quanto riguarda le esportazioni di cascami ed avanzi di ferro della voce 7204 della nomenclatura combinata della CE, la Russia dichiara che manterrà i due valichi doganali attualmente aperti e che ne aprirà altri due a Smolensk e a Topoly-Solovej entro la data di entrata in vigore del presente accordo, onde permettere il transito stradale e ferroviario delle esportazioni attraverso l'Europa centrale.

PROTOCOLLO A

TITOLO I

CLASSIFICAZIONE*Articolo 1*

Le autorità competenti della Comunità si impegnano ad informare la Russia di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) per quanto riguarda i prodotti contemplati dal presente accordo prima della sua entrata in vigore nella Comunità.

TITOLO II

ORIGINE*Articolo 2*

1. I prodotti contemplati dal presente accordo originari della Russia ai sensi dei regolamenti comunitari pertinenti possono essere esportati nella Comunità secondo il regime previsto dal presente accordo previa presentazione di un certificato d'origine russa conforme al modello allegato al presente protocollo.

2. Il certificato d'origine viene autenticato dagli organismi russi a tal fine autorizzati a norma della legislazione russa se i prodotti in causa possono essere considerati originari della Russia.

Articolo 3

Il certificato d'origine viene rilasciato soltanto previa richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato sotto la sua responsabilità. Gli organismi russi a tal fine autorizzati a norma della legislazione russa sono tenuti ad accertarsi che i certificati d'origine siano compilati correttamente; a tal fine, essi richiedono tutti i documenti giustificativi e procedono a tutti i controlli considerati necessari.

Articolo 4

La constatazione di lievi divergenze tra i dati del certificato d'origine e quelli che figurano sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non compromette ipso facto la veridicità delle dichiarazioni contenute nel certificato.

TITOLO III

SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO PER I PRODOTTI SOGGETTI A LIMITI QUANTITATIVI

SEZIONE I

Esportazione*Articolo 5*

Le autorità competenti governative russe rilasciano una licenza d'esportazione per tutte le spedizioni dalla Russia di prodotti di

acciaio contemplati dall'accordo entro i limiti quantitativi corrispondenti di cui all'allegato II dell'accordo.

Articolo 6

1. Le licenze d'esportazione devono essere conformi al modello allegato al presente protocollo e sono valide per l'esportazione in tutto il territorio doganale della Comunità.

2. Ciascuna licenza d'esportazione deve specificare, tra l'altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato sul limite quantitativo stabilito per il prodotto corrispondente di cui all'allegato II dell'accordo.

Articolo 7

Le autorità competenti comunitarie devono essere informate immediatamente del ritiro o della modifica di tutte le licenze d'esportazione già rilasciate.

Articolo 8

1. Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno in cui sono state spedite le merci, anche se la licenza d'esportazione è rilasciata dopo la spedizione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le merci si considerano spedite alla data in cui vengono caricate, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto.

SEZIONE II

Importazione*Articolo 9*

1. I prodotti di acciaio originari della Russia corredati di una licenza d'importazione valida ai sensi della decisione modificata 2001/932/CECA ⁽¹⁾ spediti nella Comunità prima dell'entrata in vigore del presente accordo sono ammessi entro i limiti applicabili tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002.

2. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti contemplati dal presente accordo è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione.

Articolo 10

1. La licenza d'importazione deve essere presentata dall'importatore entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione delle merci.

⁽¹⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 71.

2. Le autorità competenti della Comunità rilasciano l'autorizzazione d'importazione di cui all'articolo 9 entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione, da parte dell'importatore, dell'originale della corrispondente licenza d'esportazione. L'elenco delle autorità competenti è allegato al presente protocollo.

3. Le autorizzazioni d'importazione sono valide per quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale della Comunità.

4. Le autorità competenti della Comunità annullano l'autorizzazione d'importazione già rilasciata se la corrispondente licenza d'esportazione è stata ritirata.

Nondimeno, se le autorità competenti della Comunità vengono informate del ritiro o dell'annullamento di una licenza d'esportazione soltanto dopo l'immissione in libera pratica dei prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti vengono imputati sui limiti quantitativi stabiliti per il prodotto.

Articolo 11

Se le autorità competenti della Comunità constatano che i quantitativi totali coperti dalle licenze rilasciate dalle autorità competenti della Russia superano i limiti di cui all'allegato II dell'accordo, esse sospendono il rilascio delle autorizzazioni d'importazione per quanto riguarda i prodotti cui si applica il limite quantitativo in questione. In tal caso, le autorità competenti della Comunità informano immediatamente le autorità competenti della Russia e vengono avviate senza indugio consultazioni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo.

TITOLO IV

FORMA E PRESENTAZIONE DELLE LICENZE D'ESPORTAZIONE E DEI CERTIFICATI D'ORIGINE E DISPOSIZIONI COMUNI CONCERNENTI LE ESPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ

Articolo 12

1. La licenza d'esportazione e il certificato d'origine possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello.

Il formato dei suddetti documenti è di 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m². Se i documenti sono redatti in più copie, soltanto la prima, che è l'originale, viene stampata su fondo arabescato. Detta copia viene chiaramente contraddistinta dalla dicitura «originale», mentre le altre recano l'indicazione «copia». Le autorità competenti della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione nella Comunità secondo le disposizioni dell'accordo.

2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

Detto numero è composto dei seguenti elementi:

- due lettere che indicano il paese esportatore: RU =Russia,
- due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento:

BE= Belgio
 DE= Germania
 DK= Danimarca
 EL= Grecia
 ES= Spagna
 FR= Francia
 IE= Irlanda
 IT= Italia
 LU= Lussemburgo
 NL= Paesi Bassi
 AT= Austria
 PT= Portogallo
 FI= Finlandia
 SE= Svezia
 GB= Regno Unito,

- un numero di una cifra che indica l'anno in questione, corrispondente all'ultima cifra dell'anno, ad esempio 2 per il 2002,
- un numero di due cifre da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore,
- un numero di cinque cifre da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro dove avviene lo sdoganamento.

Articolo 13

La licenza d'esportazione e il certificato d'origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura «issued retrospectively».

Articolo 14

1. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza d'esportazione o di un certificato d'origine, l'esportatore può rivolgersi rispettivamente alle autorità governative russe competenti per il rilascio delle licenze o agli organismi russi autorizzati a rilasciare certificati d'origine a norma della legislazione russa per ottenere un duplicato sulla base dei documenti d'esportazione in suo possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura «duplicate».

2. I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza d'esportazione o certificato d'origine).

TITOLO V

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 15

Le parti collaborano strettamente all'attuazione del presente protocollo. A tal fine, entrambe le parti agevolano i contatti e gli scambi di opinioni, anche su argomenti di carattere tecnico.

Articolo 16

Per garantire una corretta applicazione del presente protocollo, le parti si prestano reciprocamente assistenza nel controllare l'autenticità e l'esattezza delle licenze d'esportazione e dei certificati d'origine rilasciati nonché di tutte le dichiarazioni fatte a norma del presente protocollo.

Articolo 17

La Russia trasmette alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti russe autorizzate a rilasciare e verificare le licenze d'esportazione e i certificati d'origine unitamente ai modelli dei timbri da essi utilizzati e ai facsimili delle firme. La Russia informa la Commissione di qualsiasi modifica di tali informazioni.

Articolo 18

1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati d'origine e delle licenze d'esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità competenti della Comunità nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.

2. In tal caso le autorità competenti comunitarie rinviando il certificato d'origine, la licenza d'esportazione o una copia degli stessi alle autorità competenti russe indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato o nella licenza.

3. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori dei certificati d'origine di cui all'articolo 2 del presente protocollo.

4. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2 vengono comunicati entro tre mesi alle autorità competenti comunitarie. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate sotto il regime definito dall'accordo. La Comunità può inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci. Se dalle verifiche emergono irregolarità sistematiche nell'uso dei certificati d'origine, la Comunità può assoggettare le importazioni dei prodotti in questione alle

disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo.

5. Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati d'origine, le autorità russe competenti conservano le copie dei certificati e tutti i documenti di esportazione ad essi inerenti per almeno un anno dopo il termine dell'accordo.

6. Il ricorso alla procedura di controllo per sondaggio descritta nel presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

Articolo 19

1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 18 o dalle informazioni in possesso delle autorità competenti della Comunità o della Russia risultano o sembrano risultare una violazione o un'elusione delle disposizioni del presente accordo, le parti collaborano strettamente, e con la necessaria diligenza, onde prevenire siffatte infrazioni.

2. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, le autorità russe competenti svolgono o fanno svolgere le indagini del caso riguardo alle operazioni che la Comunità considera o tende a considerare elusive o trasgressive del presente protocollo. La Russia comunica alla Comunità i risultati delle indagini, comprese tutte le informazioni necessarie per determinare la causa dell'elusione o della trasgressione, tra cui la vera origine delle merci.

3. Previo accordo tra la Comunità e la Russia, possono presenziare alle indagini di cui al paragrafo 2 funzionari designati dalla Comunità.

4. Nell'ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti della Comunità e della Russia si scambiano tutte le informazioni ritenute utili per prevenire l'elusione o la violazione dell'accordo. Queste informazioni possono riguardare il commercio del tipo di prodotti contemplati dal presente accordo tra la Russia e altri paesi terzi, soprattutto se la Comunità ha fondati motivi di ritenere che i prodotti in questione possano transitare per il territorio della Russia prima di essere importati nella Comunità. Su richiesta della Comunità, dette informazioni possono comprendere, qualora disponibili, copie di tutta la documentazione utile.

5. Se esistono prove sufficienti dell'elusione o della violazione delle disposizioni del presente protocollo, le autorità competenti della Russia o della Comunità possono decidere di prendere tutte le misure necessarie per prevenire nuove elusioni o violazioni.

LICENZA DI ESPORTAZIONE

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	ORIGINALE		2. N.	
	3. Anno		4. Gruppo di prodotti	
5. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)	LICENZA DI ESPORTAZIONE (Prodotti CECA)			
	6. Paese di origine		7. Paese di destinazione	
8. Luogo e data di spedizione — mezzo di trasporto	9. Precisazioni supplementari			
10. Designazione delle merci — Fabbricante	11. Codice NC	12. Quantità ⁽¹⁾	13. Valore fob ⁽²⁾	
14. Certificazione dell'autorità competente Il sottoscritto certifica che le merci sopra descritte sono state imputate sul limite quantitativo fissato per l'anno indicato nella casella n. 3 per il gruppo di prodotti indicato nella casella n. 4 nel quadro delle disposizioni che disciplinano il commercio di prodotti CECA con la Comunità europea				
15. Autorità competente (nome, indirizzo completo, paese)	Luogo data			
	(Firma)		(Timbro)	

⁽¹⁾ Indicare il peso netto (kg) e il quantitativo nell'unità prescritta, se diverso dal peso netto.
⁽²⁾ Nella valuta del contratto di vendita.

LICENZA DI ESPORTAZIONE

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	COPIA		2. N.	
	3. Anno		4. Gruppo di prodotti	
5. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)	LICENZA DI ESPORTAZIONE (Prodotti CECA)			
	6. Paese di origine		7. Paese di destinazione	
8. Luogo e data di spedizione — mezzo di trasporto	9. Precisazioni supplementari			
10. Designazione delle merci — Fabbricante	11. Codice NC	12. Quantità ⁽¹⁾	13. Valore fob ⁽²⁾	
14. Certificazione dell'autorità competente Il sottoscritto certifica che le merci sopra descritte sono state imputate sul limite quantitativo fissato per l'anno indicato nella casella n. 3 per il gruppo di prodotti indicato nella casella n. 4 nel quadro delle disposizioni che disciplinano il commercio di prodotti CECA con la Comunità europea				
15. Autorità competente (nome, indirizzo completo, paese)	Luogo data (Firma) (Timbro)			

⁽¹⁾ Indicare il peso netto (kg) e il quantitativo nell'unità prescritta, se diverso dal peso netto.
⁽²⁾ Nella valuta del contratto di vendita.

CERTIFICATO DI ORIGINE

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	ORIGINALE		2. N.	
	3. Anno		4. Gruppo di prodotti	
5. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)	CERTIFICATO DI ORIGINE (Prodotti CECA)			
	6. Paese di origine		7. Paese di destinazione	
8. Luogo e data di spedizione — mezzo di trasporto	9. Precisazioni supplementari			
10. Designazione delle merci — Fabbricante	11. Codice NC	12. Quantità ⁽¹⁾	13. Valore fob ⁽²⁾	
14. Certificazione dell'autorità competente Il sottoscritto certifica che le merci sopra descritte sono state imputate sul limite quantitativo fissato per l'anno indicato nella casella n. 3 per il gruppo di prodotti indicato nella casella n. 4 nel quadro delle disposizioni che disciplinano il commercio di prodotti CECA con la Comunità europea				
15. Autorità competente (nome, indirizzo completo, paese)	Luogo data			
	(Firma)		(Timbro)	

⁽¹⁾ Indicare il peso netto (kg) e il quantitativo nell'unità prescritta, se diverso dal peso netto.
⁽²⁾ Nella valuta del contratto di vendita.

CERTIFICATO DI ORIGINE

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	COPIA		2. N.	
	3. Anno		4. Gruppo di prodotti	
5. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)	CERTIFICATO DI ORIGINE (Prodotti CECA)			
	6. Paese di origine		7. Paese di destinazione	
8. Luogo e data di spedizione — mezzo di trasporto	9. Precisazioni supplementari			
10. Designazione delle merci — Fabbricante	11. Codice NC	12. Quantità ⁽¹⁾	13. Valore fob ⁽²⁾	
14. Certificazione dell'autorità competente Il sottoscritto certifica che le merci sopra descritte sono state imputate sul limite quantitativo fissato per l'anno indicato nella casella n. 3 per il gruppo di prodotti indicato nella casella n. 4 nel quadro delle disposizioni che disciplinano il commercio di prodotti CECA con la Comunità europea				
15. Autorità competente (nome, indirizzo completo, paese)	Luogo data <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (Firma) (Timbro) </div>			

(1) Indicare il peso netto (kg) e il quantitativo nell'unità prescritta, se diverso dal peso netto.
(2) Nella valuta del contratto di vendita.

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
Services Licences
Rue Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 230 83 22

Ministerie van Economische Zaken
Bestuur van de Economische Betrekkingen
Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Brussel
Fax (32-2) 230 83 22

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Vejlsovej 29
DK-8600 Silkeborg
Fax: (45) 35 46 64 01

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, (BAFA)
Frankfurter Straße 29-35
D-65760 Eschborn 1
Fax (49-6196) 942 26

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων
Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών
Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Φαξ: (30 10) 328 60 94

ESPAÑA

Ministerio de Economía
Secretaría General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana 162
E-28046 Madrid
Fax: +34-1-563 18 23/349 38 31

FRANCE

Setice
8, rue de la Tour-des-Dames
F-75436 Paris Cedex 09
Fax (33) 155 07 46 69

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment
Import/Export Licensing, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
Dublin 2
Ireland
Fax (353-1) 631 28 26

ITALIA

Ministero delle Attività produttive
Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi
Viale America, 341
I-00144 Roma
Fax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Fax (352) 46 61 38

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer
Postbus 30003, Engelse Kamp 2
9700 RD Groningen
Nederland
Fax (31) 505 26 06 98
m.i.v. 18.1.2002
Fax (31) 505 23 23 41

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Aussenwirtschaftsadministration
Landstrasser Hauptstraße 55-57
A-1030 Wien
Fax + 43-1-711 00/8386

PORTUGAL

Ministério da Economia
Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais
Alfândega de Lisboa, Largo do Terreiro do Trigo
P-1100 Lisboa
Fax: (351-21) 881 42 61

SUOMI

Tullihallitus
PL 512
FIN-00101 Helsinki
Faksi (358-9) 614 28 52

SVERIGE

Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Fax: (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House, West Precinct
Billingham Cleveland
TS23 2NF United Kingdom
Fax (44) 1642 533 557

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2002

che chiude la procedura d'esame relativa agli ostacoli agli scambi, ai sensi del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, consistenti in talune pratiche commerciali mantenute dagli Stati Uniti d'America («USA») in relazione alle importazioni di senape preparata

(2002/604/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

B. RISULTANZE DELL'INCHIESTA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994 (in appresso: «il regolamento»), che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 356/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. CONTESTO DELLA PROCEDURA

- (1) Il 7 giugno 2001 la Fédération des Industries Condimentaires de France (in appresso: «FICF») ha presentato una denuncia a norma dell'articolo 4 del regolamento.
- (2) La FICF sosteneva che le esportazioni comunitarie di senape preparata verso gli USA sono impedita da un ostacolo agli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento.
- (3) Il presunto ostacolo agli scambi sarebbe costituito dalla decisione degli USA di applicare la sospensione delle concessioni commerciali imposte sulla senape preparata, a seguito del cosiddetto «caso ormoni», solamente alle esportazioni provenienti da alcuni Stati membri della Comunità (il Regno Unito ne risulta escluso).
- (4) La Commissione, sentito il comitato consultivo istituito ai sensi del regolamento, ha stabilito che la denuncia conteneva elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura d'esame. Il 1° agosto 2001 è stata pertanto avviata una procedura d'esame ⁽³⁾.

- (5) L'articolo 1 del regolamento stabilisce che «Il presente regolamento istituisce le procedure della Comunità in materia di politica commerciale comune per garantire l'esercizio dei diritti della Comunità ai sensi delle norme commerciali internazionali [...] che [...] consentono di: a) [...]; b) reagire agli ostacoli agli scambi che incidono sul mercato di un paese terzo al fine di eliminare i conseguenti effetti negativi sugli scambi». Inoltre, l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento prevede che le imprese comunitarie che ritengono di aver «subito effetti negativi sugli scambi a seguito di ostacoli agli scambi che incidono sul mercato di un paese terzo» possano presentare una denuncia per iscritto.

- (6) La procedura d'esame ha portato alla conclusione che i presunti effetti negativi sugli scambi non sembrano derivare dall'ostacolo agli scambi menzionato nella denuncia, cioè dalla pratica adottata dagli USA di applicare una revoca selettiva delle concessioni nei confronti di alcuni Stati membri, ma non di tutti (cosiddette «sanzioni selettive»). In effetti, dall'inchiesta non è emersa alcuna prova del fatto che rendere applicabile anche al Regno Unito la sospensione delle concessioni comporterebbe per il denunziante maggiori opportunità di esportazione di senape preparata verso il mercato statunitense. Di conseguenza, nessun effetto negativo sugli scambi, secondo la definizione contenuta nel regolamento, può essere attribuito all'ostacolo agli scambi menzionato nella denuncia, fatta eccezione per gli effetti derivanti dalla sospensione di concessioni autorizzate e applicate a buon diritto dagli USA in virtù dell'accordo dell'OMC. Pertanto, in conformità dell'articolo 11 del regolamento, la procedura d'esame ha dimostrato che non è necessario intraprendere, nell'interesse della Comunità, un'azione specifica nei confronti del presunto ostacolo agli scambi ai sensi del regolamento stesso.

C. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

- (7) Dalla procedura d'esame non sono emersi elementi di prova sufficienti a dimostrare che è necessario intraprendere, nell'interesse della Comunità, un'azione specifica ai sensi del regolamento per contrastare gli effetti negativi sugli scambi determinati dal presunto ostacolo agli scambi. La procedura d'esame deve pertanto essere chiusa.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo istituito ai sensi del regolamento,

⁽¹⁾ GUL 349 del 31.12.1994, pag. 71.⁽²⁾ GUL 41 del 23.2.1995, pag. 3.⁽³⁾ GUC 215 dell'1.8.2001, pag. 2.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

È chiusa la procedura d'esame avviata il 1° agosto 2001 e relativa agli ostacoli agli scambi, ai sensi del regolamento, consistenti in talune pratiche commerciali mantenute dagli Stati Uniti d'America in relazione alle importazioni di senape preparata.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2002.

Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2002

concernente il questionario relativo alla direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

[notificata con il numero C(2002) 2656]

(2002/605/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 96/82/CE dispone che gli Stati membri presentino una relazione triennale sull'attuazione della direttiva.
- (2) Questa relazione deve essere redatta sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione in conformità della procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente ⁽²⁾.
- (3) Il periodo di tre anni è compreso tra il 2003 e il 2005.
- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito dall'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il questionario in allegato è approvato.

Articolo 2

Gli Stati membri redigono una relazione relativa al periodo compreso tra il 2003 e il 2005 in conformità del questionario in allegato.

Articolo 3

Gli Stati membri presentano alla Commissione questa relazione al massimo entro il 30 settembre 2006.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2002.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.⁽²⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

ALLEGATO

Questionario relativo alla relazione triennale prevista dall'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (Seveso II)**1. Informazioni generali**

- a) Elencare le principali autorità di attuazione e i loro compiti principali.
- b) Per ognuno dei tre anni contemplati nella relazione (¹):
 - i) Quanti stabilimenti sono stati oggetto delle disposizioni di recepimento dell'articolo 6 e non delle disposizioni di recepimento dell'articolo 9? (cosiddetti «stabilimenti di livello inferiore»)
 - ii) Quanti stabilimenti sono stati oggetto delle disposizioni di recepimento dell'articolo 9? (cosiddetti «stabilimenti di livello superiore»)
 - iii) Quanti stabilimenti prima esclusi dal campo di applicazione della direttiva sono entrati a far parte della «categoria inferiore» a seguito di modifiche alla direttiva o al sistema di classificazione delle sostanze pericolose? (Stabilimenti che non erano disciplinati dalla direttiva e che sono ora soggetti alle disposizioni relative alla «categoria inferiore» per la prima volta nell'anno considerato, a seguito di una modifica legislativa)
 - iv) Quanti stabilimenti «non Seveso» sono passati alla «categoria superiore» a seguito di modifiche alla direttiva o al sistema di classificazione delle sostanze pericolose? (Stabilimenti che non erano disciplinati dalla direttiva e che sono ora soggetti alle disposizioni relative alla «categoria superiore», a seguito di una modifica legislativa)
 - v) Quanti «stabilimenti Seveso di livello inferiore» sono passati alla categoria superiore a seguito di modifiche alla direttiva o al sistema di classificazione delle sostanze pericolose? (Stabilimenti di livello inferiore passati alla categoria superiore)
 - vi) Quanti «stabilimenti Seveso di livello inferiore» sono usciti dal campo di applicazione della direttiva a seguito di modifiche alla direttiva o al sistema di classificazione delle sostanze pericolose? (Stabilimenti di livello inferiore che non sono più soggetti alle disposizioni della direttiva Seveso)
 - vii) Quanti «stabilimenti Seveso di livello superiore» sono diventati «stabilimenti di livello inferiore», a seguito di modifiche alla direttiva o al sistema di classificazione delle sostanze pericolose?
 - viii) Quanti «stabilimenti Seveso di livello superiore» sono usciti dal campo di applicazione della direttiva a seguito di modifiche o al programma di classificazione delle sostanze pericolose? (stabilimenti di livello superiore che non sono più soggetti alle disposizioni della direttiva Seveso)

2. Rapporti di sicurezza

- a) Numero totale di stabilimenti contemplati dall'articolo 9 della direttiva che non hanno ancora presentato rapporti di sicurezza (dall'entrata in vigore della direttiva) entro la fine di ogni anno coperto dal periodo 2003-2005.
- b) Al 31 dicembre 2005 quanti stabilimenti di livello superiore rispondevano alle seguenti condizioni:
 - i) il rapporto sulla sicurezza è stato aggiornato l'ultima volta prima del 1° gennaio 2003;
 - ii) il rapporto sulla sicurezza è stato aggiornato l'ultima volta nel corso del 2003;
 - iii) il rapporto sulla sicurezza è stato aggiornato l'ultima volta nel corso del 2004;
 - iv) il rapporto sulla sicurezza è stato aggiornato l'ultima volta nel corso del 2005;
 - v) la data dell'ultimo aggiornamento non è nota.
- c) Lasso di tempo medio che intercorre tra il ricevimento di un rapporto sulla sicurezza e la comunicazione delle conclusioni al gestore.
- d) La risposta a questa domanda è facoltativa. Nel quadro della revisione del rapporto sulla sicurezza previsto dall'articolo 9, paragrafo 5, il gestore può riesaminare il rapporto sulla sicurezza e decidere di non aggiornarlo. In tal caso, al 31 dicembre 2005 quanti stabilimenti di livello superiore rispondevano alle seguenti condizioni:
 - i) il rapporto sulla sicurezza è stato riesaminato l'ultima volta prima del 1° gennaio 2003 e la revisione non ha portato a nessuna modifica;
 - ii) il rapporto sulla sicurezza è stato riesaminato l'ultima volta nel corso del 2003 e la revisione non ha portato a nessuna modifica;
 - iii) il rapporto sulla sicurezza è stato riesaminato l'ultima volta nel corso del 2004 e la revisione non ha portato a nessuna modifica;
 - iv) il rapporto sulla sicurezza è stato riesaminato l'ultima volta nel corso del 2005 e la revisione non ha portato a nessuna modifica;
 - v) la data dell'ultimo riesame non è nota.

(¹) Le domande da i) a viii) riguardano unicamente gli Stati membri che non hanno trasmesso le relative informazioni alla Commissione attraverso il sistema di raccolta delle informazioni sugli impianti «di tipo Seveso» (Seveso Plant Information Retrieval System — SPIRS).

3. Piani di emergenza

1. Quanti stabilimenti di livello superiore non hanno predisposto un piano di emergenza interno, come prescritto all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (1)?
2. Quanti stabilimenti di livello superiore hanno predisposto un piano di emergenza interno, come prescritto all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva?
3. Per quanti stabilimenti di livello superiore è ancora sotto valutazione l'esistenza di un piano di emergenza interno?
4. Per quanti stabilimenti di livello superiore, le autorità designate non avevano predisposto un piano di emergenza esterno, come previsto all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), della direttiva? (se il numero è diverso da zero fornire una breve spiegazione).
5. Fornire una breve spiegazione di come si effettua una sperimentazione dei piani di emergenza (ad esempio verifica parziale, verifica completa, verifica assistita dai servizi di emergenza o in modo informatico, ecc.) e dei criteri utilizzati per ritenere che un piano di emergenza esterno è stato verificato.
6. Per quanti stabilimenti di livello superiore il piano di emergenza è stato sperimentato l'ultima volta nel 2003?
7. Per quanti stabilimenti di livello superiore il piano di emergenza è stato sperimentato l'ultima volta nel 2004?
8. Per quanti stabilimenti di livello superiore il piano di emergenza è stato sperimentato l'ultima volta nel 2005?
9. In quante occasioni le autorità competenti hanno deciso, in base alle informazioni contenute nel rapporto sulla sicurezza, che non si applica l'obbligo di predisporre un piano di emergenza esterno, come previsto all'articolo 11, paragrafo 6? Spiegare brevemente il caso e fornire le dovute motivazioni.

4. Effetto domino

- a) Fornire informazioni generali sulla metodologia attuata per individuare lo stabilimento o gli stabilimenti indicati all'articolo 9, paragrafo 1.
- b) Quanti gruppi di stabilimenti sono stati individuati nei quali le probabilità e possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo o della vicinanza degli stabilimenti, come indicato all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva relativo all'effetto domino?
- c) Qual è il numero medio di stabilimenti per gruppo? (facoltativo)
- d) Qual è il numero di stabilimenti del gruppo più piccolo? (gruppo con il numero inferiore di stabilimenti) (facoltativo)
- e) Qual è il numero di stabilimenti del gruppo più grande? (gruppo con il numero maggiore di stabilimenti) (facoltativo)
- f) Quale strategia è stata attuata per garantire un adeguato scambio di informazioni tra stabilimenti che potrebbero essere investiti da un effetto domino? Illustrare la strategia mediante uno o due esempi concreti e indicare le difficoltà pratiche.

5. Controllo dell'urbanizzazione

Fornire informazioni generali sulle misure concrete attuate per conseguire, in linea generale, gli obiettivi descritti all'articolo 12 e, più in particolare, per garantire il controllo di nuovi sviluppi relativi ai siti esistenti e all'insediamento di nuovi.

6. Informazione sulle misure di sicurezza

1. Per quanti stabilimenti sono state diffuse informazioni alla popolazione almeno una volta nel periodo 2003-2005, in conformità con l'articolo 13?
2. Per quanti stabilimenti le autorità competenti hanno messo a disposizione degli altri Stati membri informazioni sufficienti per poter elaborare un piano di emergenza, come prescritto all'articolo 13, paragrafo 2?
3. Per quanti stabilimenti le autorità competenti hanno ricevuto dagli altri Stati membri informazioni sufficienti per poter elaborare piani di emergenza, come previsto all'articolo 13, paragrafo 2?
4. In quanti casi le autorità competenti hanno informato un altro Stato membro relativamente a stabilimenti situati vicino al loro territorio che non possono provocare alcun incidente rilevante al di fuori del proprio perimetro, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3?
5. Descrivere brevemente la strategia attuata per informare la popolazione: chi è responsabile della divulgazione delle informazioni? Chi ne finanzia i costi? Esiste una valutazione dei costi derivanti dalle informazioni alla popolazione? Si controlla che le informazioni siano effettivamente divulgate al pubblico? Si controlla l'efficacia della strategia di informazione al pubblico e, in caso affermativo, in che modo?

(1) Si ritiene che uno stabilimento disponga di un piano di emergenza interno nel caso in cui le autorità competenti ne abbiano avuto prova dall'analisi del rapporto sulla sicurezza. A meno che altri elementi non dimostrino il contrario, si considera che uno stabilimento non dispone di un piano di emergenza interno nel caso in cui il rapporto sulla sicurezza non sia stato inviato oppure sia stato esaminato e non riveli l'esistenza di un piano di emergenza interno. Nei casi in cui il rapporto sulla sicurezza è stato ricevuto ma non ancora esaminato, la situazione deve essere qualificata come «sotto valutazione».

7. Divieto di esercitare l'attività

1. Quali strumenti coercitivi possono essere utilizzati in caso di violazione della legislazione? (azioni amministrative, sanzioni finanziarie, divieto di esercitare l'attività previsto all'articolo 17, ecc.)
2. In quanti casi si è fatto ricorso a tali strumenti?

8. Ispezioni

- a) Fornire una sintesi della strategia e delle modalità di ispezione, compresa una stima globale delle ore lavorative trascorse dai servizi di ispezione per adempiere ai requisiti previsti dalla direttiva, dei compiti degli ispettori e delle loro qualifiche minime.
- b) Per ognuno dei tre anni considerati, quanti stabilimenti di livello superiore sono stati visitati almeno una volta da un ispettore ⁽¹⁾?
- c) Per ognuno dei tre anni considerati, quanti stabilimenti di livello inferiore sono stati visitati almeno una volta da un ispettore?
- d) Quanti stabilimenti di livello superiore non sono stati visitati da un ispettore almeno una volta nel corso dei tre anni considerati (2003, 2004 e 2005)?
- e) Quanti stabilimenti di livello inferiore non sono stati visitati da un ispettore almeno una volta nel corso dei tre anni considerati (2003, 2004 e 2005)?

9. Porti e scali ferroviari di smistamento (la risposta a questa domanda è facoltativa)

Nel rispetto del trattato e in conformità della pertinente legislazione comunitaria, gli Stati membri possono mantenere o adottare misure appropriate per quanto riguarda le attività connesse al trasporto sulle banchine, i moli e gli scali ferroviari di smistamento esclusi dalla presente direttiva, al fine di garantire un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito dalla presente direttiva. Scopo del presente quesito facoltativo è pertanto lo scambio di informazioni sulle misure adottate e sugli incidenti rilevanti verificatisi nel settore.

- a) Fare una sintesi delle diverse misure di «tipo Seveso» (piani d'emergenza esterni, controllo dell'urbanizzazione, informazioni alla popolazione, ecc.) che potrebbero essere applicate entro certi limiti ai porti e agli scali ferroviari.
- b) Quanti incidenti rilevanti rispondenti ai criteri per la notifica di un incidente di cui nell'allegato VI della direttiva si sono verificati in un porto?
- c) Quanti incidenti rilevanti rispondenti ai criteri per la notifica di un incidente di cui nell'allegato VI della direttiva si sono verificati in uno scalo ferroviario di smistamento?

⁽¹⁾ Nelle domande 8, lettera b, 8 lettera c, 8 lettera d e 8 lettera e, il termine «visitati» si riferisce alle visite che hanno portato all'elaborazione di un rapporto, come previsto all'articolo 18, paragrafo 2, lettera b).

Le risposte numeriche devono essere fornite in una tabella secondo il modello seguente. Le risposte non numeriche (che figurano ombreggiate nella tabella) devono essere indicate al di fuori della tabella.

		2003	2004	2005
1. Informazioni generali				
a) Principali autorità di attuazione e loro compiti		Risposta non numerica		
bi) Numero di stabilimenti di livello inferiore		Dati scaricati automaticamente dalla banca dati SPIRS (sempre che le informazioni siano state inserite). Gli Stati membri che non hanno comunicato le informazioni necessarie dovranno fornire una risposta alle domande da bi) a bviii) per ognuno degli anni in questione.		
bii) Numero di stabilimenti di livello superiore				
biii) Stabilimenti «non Seveso» passati alla categoria inferiore				
biv) Stabilimenti «non Seveso» passati alla categoria superiore				
bv) Stabilimenti di livello inferiore passati alla categoria superiore				
bvi) Stabilimenti di livello inferiore non più considerati «stabilimenti Seveso»				
bvii) Stabilimenti di livello superiore passati alla categoria inferiore				
bviii) Stabilimenti di livello superiore non più considerati «stabilimenti Seveso»				
2. Rapporti di sicurezza				
a) Stabilimenti che non hanno ancora presentato un rapporto sulla sicurezza		x	x	x
b) Stabilimenti il cui rapporto sulla sicurezza è stato aggiornato l'ultima volta:				
i) prima dell'1.1.2003		x		
ii) nel corso del 2003		x		
iii) nel corso del 2004		x		
iv) nel corso del 2005		x		
v) data non nota		x		
c) Tempo medio intercorso tra il ricevimento di un rapporto sulla sicurezza e la comunicazione delle conclusioni al gestore		Risposta non numerica		
d) Stabilimenti il cui rapporto sulla sicurezza è stato riesaminato per l'ultima volta:				
i) prima dell'1.1.2003		x		
ii) nel corso del 2003		x		
iii) nel corso del 2004		x		
iv) nel corso del 2005		x		
v) data non nota		x		

		2003	2004	2005	
3. Piani d'emergenza					
1.	Stabilimenti che non dispongono di un piano di emergenza interno	x	x	x	
2.	Stabilimenti che dispongono di un piano di emergenza interno	x	x	x	
3.	Esistenza di un piano di emergenza interno sotto valutazione	x	x	x	
4.	Stabilimenti che non dispongono di un piano di emergenza esterno	x	x	x	
5.	Criteri per la sperimentazione dei piani di emergenza esterni	Risposta non numerica			
6, 7, 8.	Piani di emergenza esterni sperimentati per l'ultima volta nell'anno considerato	x	x	x	
9.	Casi in cui le autorità competenti hanno deciso che non occorre presentare un piano di emergenza esterno	Fornire un valore numerico, e se diverso da zero, fornire spiegazioni			
4. Effetto domino					
a)	Informazioni generali	Risposta non numerica			
b)	Gruppi di stabilimenti in cifre	x	x	x	
Facoltativo	c) Numero medio di stabilimenti per gruppo	x	x	x	
	d) Numero di stabilimenti nel gruppo di minori dimensioni	x	x	x	
	e) Numero di stabilimenti nel gruppo di maggiori dimensioni	x	x	x	
	f)	Strategia per garantire lo scambio di informazioni necessarie	Risposta non numerica		
	5. Controllo dell'urbanizzazione				
	Informazioni generali sulle misure adottate	Risposta non numerica			
6. Informazione sulle misure di sicurezza					
1.	Stabilimenti che hanno fornito informazioni alla popolazione almeno una volta	x			
2.	Informazioni trasmesse ad altri Stati membri	x	x	x	
3.	Informazioni ricevute da altri Stati membri	x	x	x	
4.	Stabilimenti nei quali il rischio di provocare incidenti rilevanti in un altro Stato membro è assente	x	x	x	
5.	Strategia di informazione della popolazione	Risposta non numerica			

	2003	2004	2005
7. Divieto di esercitare l'attività			
1. Diversi strumenti coercitivi esistenti	Risposta non numerica		
2. In quanti casi sono stati utilizzati questi strumenti?			
1.	x	x	x
2.	x	x	x
3.	x	x	x
...			
	2003	2004	2005
8. Ispezioni			
a) Sintesi della strategia e delle modalità di ispezione	Risposta non numerica		
b) Stabilimenti di livello superiore ispezionati	x	x	x
c) Stabilimenti di livello inferiore ispezionati	x	x	x
d) Stabilimenti di livello superiore non ispezionati nel corso dei tre anni	x		
e) Stabilimenti di livello inferiore non ispezionati nel corso dei tre anni	x		
9. Porti e scali ferroviari (risposta facoltativa)			
a) Sintesi delle misure «di tipo Seveso»	Risposta non numerica		
b) Incidenti rilevanti nei porti	x	x	x
c) Incidenti rilevanti negli scali ferroviari di smistamento	x	x	x

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2002

che esenta determinate parti dall'estensione, a norma del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, e mantenuto con regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio, e revoca l'esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese concessa a talune parti a norma del regolamento (CE) n. 88/97

[notificata con il numero C(2002) 2638]

(2002/606/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 2238/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 e mantenuto dal regolamento (CE) n. 1524/2000 sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese ⁽³⁾,

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio e mantenuto con regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

- (1) Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 88/97, diversi assemblatori hanno chiesto, a norma del suo articolo 3, di essere esentati dal dazio antidumping esteso alle importazioni di alcuni parti di biciclette dalla Repubblica popolare cinese con regolamento (CE) n. 71/97 («dazio antidumping esteso»). La Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* vari elenchi di richiedenti ⁽⁵⁾ per i quali il pagamento del dazio antidumping esteso è stato sospeso, per quanto riguarda le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97.
- (2) Dopo aver chiesto e ricevuto le informazioni necessarie dalle parti elencate all'articolo 1 della presente decisione, la Commissione ha giudicato ammissibili tutte le richieste ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97. Le informazioni fornite sono state esaminate e verificate, all'occorrenza, presso le sedi delle parti in questione.
- (3) Basandosi sui dati accertati, la Commissione ritiene che le operazioni di assemblaggio dei richiedenti non rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96. Si è riscontrato in particolare che il valore delle parti originarie della Repubblica popolare cinese utilizzate nelle operazioni di assemblaggio di tutti i richiedenti elencati all'articolo 1 della presente decisione era inferiore al 60 % del valore totale delle parti utilizzate.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

⁽⁴⁾ GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3, GU C 112 del 10.4.1997, pag. 9, GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2, GU C 217 dell'11.7.1998, pag. 9, GU C 37 dell'11.2.1999, pag. 3, GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6, GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8, GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5 e GU C 103 del 30.4.2002, pag. 2.

- (4) In considerazione di quanto precede, e in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97, sarebbe opportuno esentare dal dazio antidumping esteso le parti elencate all'articolo 1 della presente decisione. Dopo aver informato le parti interessate, si è data loro la possibilità di rendere note le loro osservazioni.
- (5) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, l'esenzione delle parti elencate all'articolo 1 della presente decisione dal dazio antidumping esteso dovrebbe applicarsi dalla data di ricezione della domanda. La loro obbligazione doganale riguardante il dazio antidumping esteso viene considerata nulla a decorrere da tale data.
- (6) Alcune parti elencate all'articolo 2 della presente decisione, che avevano chiesto di essere esentate dal dazio antidumping esteso, non esistono più o non procedono più all'assemblaggio delle biciclette. L'esenzione di cui beneficiano deve pertanto essere revocata. La Commissione ha informato, per quanto possibile, le parti interessate della sua intenzione di revocare l'esenzione dando loro la possibilità di formulare osservazioni.
- (7) Poiché la Commissione non ha ricevuto commenti entro il termine stabilito, l'esenzione concessa alle parti in questione deve essere revocata.
- (8) Una volta adottata la presente decisione, si dovrebbe pubblicare nella serie C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, l'elenco aggiornato delle parti esentate a norma dell'articolo 7 e delle parti le cui richieste sono all'esame a norma dell'articolo 3 del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le parti sottoelencate sono esentate dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio⁽¹⁾ e mantenuto con regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio⁽²⁾ sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcune parti di biciclette dalla Repubblica popolare cinese.

Le esenzioni entrano in vigore, per ciascuna parte, a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di applicazione».

Parti esentate

Nome	Città	Paese	Esenzione a norma del regolamento (CE) n. 88/97	Data di applicazione	Codice addizionale TARIC
AT Zweirad GmbH	Boschstraße 18 D-48341 Altenberge	Germania	Articolo 7	15.1.2001	A247
Bicicletas Monty, SA	C/ El Pla 106 E-08980 Sant Feliu de Llobregat	Spagna	Articolo 7	10.3.2000	A165
Checker Pig GmbH	Venusberger Straße 42 D-09430 Drebach	Germania	Articolo 7	9.1.2002	A322
Cicli Adriatica srl Uninominale	Via Toscana, 13 I-61100 Pesaro	Italia	Articolo 7	14.12.1999	A088
Cicli Casadei srl	Via dei Mestieri, 23 I-44020 S. Giuseppe di Comacchio	Italia	Articolo 7	1.1.2002	A326
Cicli Douglas di Battistello Albano & C. SNC	Via Copernico, 3-Z.I. I-35028 Piove di Sacco (PD)	Italia	Articolo 7	4.5.2000	A169

(1) GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1.

(2) GU L 175 del 14.7.2000, pag. 39.

Nome	Città	Paese	Esenzione a norma del regolamento (CE) n. 88/97	Data di applicazione	Codice aggiuntivo TARIC
Cicli Lombardo di Gaspare Lombardo & C. Snc	Via Roma, 233 I-91012 Buseto Palizzolo	Italia	Articolo 7	23.5.2001	A271
Cobran snc di Perrino Agostino & C.	Via Zingarina, 6 I-47900 Rimini	Italia	Articolo 7	11.1.2001	A246
Cycles Eddie Kœpler/ Eddie Kœpler International SARL	ZI n. 2 de Rouvignies — Rue Louis Dacquin — Batterie 900 F-59309 Valenciennes Cedex	Francia	Articolo 7	15.6.2001	A177
Diamant Fahrradwerke GmbH	Schönaicher Straße 1 D-09232 Hartmannsdorf	Germania	Articolo 7	1.9.2001	A346
Dino Bikes SpA	Via Cuneo 11 I-12011 Borgo San Dalmazzo	Italia	Articolo 7	1.1.2002	A327
Dutch Bicycle Group BV	Adrieaan Banckertstraat 7 3115 JE Schiedam Nederland	Paesi Bassi	Articolo 7	1.9.2001	A287
F.lli Zanoni srl	Via C. Castiglioni, 27 I-20010 Arluno	Italia	Articolo 7	7.3.2000	A162
Fabrica Biciclette Trubbiani e C. SNC	Santa Maria in Selva Via Arno, 1 I-62010 Treia	Italia	Articolo 7	3.1.2001	A232
Family Bike Srl	Via Serenissima, 6 I-36041 Montecchio Maggiore	Italia	Articolo 7	15.3.2001	A254
FARAM srl	Zona Industriale — Traversa della Meccanica I-02010 Santa Rufina di Cittaducale	Italia	Articolo 7	22.2.2001	A249
Forza A/S	Industrivej 20 DK-5750 Ringe	Danimarca	Articolo 7	11.9.2001	A289
Gatsoulis	Vitinis 26 GR-14342 New Philadelphia, Athens	Grecia	Articolo 7	4.3.2002	A350
GTA My Bicycle SAS	Viale Stazione, 55 I-35029 Pontelongo	Italia	Articolo 7	5.12.2001	A221
Kynast GmbH	Artlandstraße 55 D-49610 Quakenbrück	Germania	Articolo 7	1.11.2000	A284
Love Bike Srl	Strada Valle Maira 135/3 I-12020 Roccabruna	Italia	Articolo 7	8.3.2001	A251
Paul Lange & Co.	Hofener Straße 114 D-70732 Stuttgart	Germania	Articolo 7	27.4.2000	A288
PRO-FIT Sportprodukte GmbH	Biaser Straße 29 D-39261 Zerbst	Germania	Articolo 7	1.3.2001	A349

Nome	Città	Paese	Esenzione a norma del regolamento (CE) n. 88/97	Data di applicazione	Codice addizionale TARIC
Rex Industri AB	Box 303 S-30 108 Halmstad	Svezia	Articolo 7	1.11.2001	A311
SBB srl	Via Cuneo, 121A I-12020 Cervasca	Italia	Articolo 7	25.2.2000	A164
SPDAD Lda	Rua do Pinhal — lote 9-12 P-4470 Maia	Portogallo	Articolo 7	22.5.2001	A320
Shivati Bicycles BV	Straelseweg 27a 5911 CL Venlo Nederland	Paesi Bassi	Articolo 7	2.1.2002	A321
Shock Blaze Srl	Via Vittorio Veneto 29/31 I-31020 S. Martino di Colle Umberto	Italia	Articolo 7	5.3.2001	A250
Teikotec Bike-Trading GmbH	Robert-Bosch-Straße 6 D-56727 Mayen	Germania	Articolo 7	1.1.2002	A328
United Bicycles Assembly NV	Oude Bunders 2030 B-3630 Maasmechelen	Belgio	Articolo 7	15.2.2002	A347
VILAR Indústrias Metalúrgicas SA	Rua Central do Ribeiro 512 P-4745 Alvarelhos	Portogallo	Articolo 7	5.2.2001	A248

Articolo 2

Le esenzioni dall'estensione, a norma del regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 e mantenuto con regolamento (CE) n. 1524/2000 alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese sono revocate per le parti elencate qui di seguito a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione delle presente decisione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Parti le quali l'esenzione è revocata

Nome	Città	Paese	Codice addizionale TARIC
Starway	BP 26-ZI Route de Pernay F-37320 Luynes	Francia	8055
TRIX SAS	Via Montesuello, 45 I-25015 Desenzano del Garda	Italia	8601

Articolo 3

La presente decisione è destinata agli Stati membri e alle parti elencate qui di seguito:

AT Zweirad GmbH, Boschstraße 18, D-48341 Altenberge, Germania;

Bicicletas Monty SA, C/El Pla 106, E-08980 Sant Feliu de Llobregat, Spagna;

Checker Pig GmbH, Venusberger Straße 42, D-09430 Drebach, Germania;

Cicli Adriatica srl Uninominale, Via Toscana 13, I-61100 Pesaro, Italia;

Cicli Casadei srl, Via dei Mestieri 23, I-44020 S. Giuseppe di Commacchio, Italia;

Cicli Douglas di Battistello Albano & C. snc, Via Copernico 3-Z.I., I-35028 Piove di Sacco (PD), Italia;

Cicli Lombardo di Gaspare Lombardo & C. snc, Via Roma 233, I-91012 Buseto Palizzolo, Italia;

Cobran snc di Perrino Agostino & C., Via Zingarina 6, I-47900 Rimini, Italia;

Cycles Eddie Koepler/Eddie Koepler International SARL, Rue Louis Dacquin — Batteries 900, F-59309 Valenciennes Cedex, Francia;

Diamant Fahrradwerke GmbH, Schönaicher Straße 1, D-09232 Hartmannsdorf, Germania;

Dino Bikes SpA, Via Cuneo 11, I-12011 Borgo San Dalmazzo, Italia;

Dutch Bicycle Group BV, Adriaan Banckertstraat 7, 311 5JE Schiedam, Paesi Bassi;

F.lli Zanoni srl, Via C. Castiglioni 27, I-20010 Arluno, Italia;

Fabrica Biciclette Trubbiani e C. snc, Santa Maria in Selva Via Arno 1, I-62010 Treia, Italia;

Family Bike srl, Via Serenissima 6, I-36041 Montecchio Maggiore, Italia;

FARAM srl, Zona Industriale-Traversa della Meccanica, I-02010 Santa Rufina di Cittaducale, Italia;

Forza A/S, Industrivej 20, DK-5750 Ringe, Danimarca;

Gatsoulis, Vitinis 26, GR-14342 Nea Filadelfeia, Atene, Grecia;

GTA My Bicycle SAS, Viale Stazione 55, I-35029 Pontelongo, Italia;

Kynast GmbH, Artlandstr. 55, D-49610 Quakenbrück, Germania;

Love Bike Srl, Strada Valle Maira 135/3, I-12020 Roccabruna, Italia;

Paul Lange & Co., Hofener Straße 114, D-70372 Stoccarda, Germania;

PRO-FIT Sportprodukte GmbH, Biaser Str. 29, D-39261 Zerbst, Germania;

Rex Industri AB, Box 303, S-301 08 Halmstad, Svezia;

SBB srl, Via Cuneo 121A, I-12020 Cervasca, Italia;

SPDAD Lda, Rua do Pinhal — lote 9-12, P-4470 Maia, Portogallo;

Shivati Bicycles BV, Straelseweg 27a, 591 1CL Venlo, Paesi Bassi;

Shock Blaze Srl, Via Vittorio Veneto 29/31, I-31020 S. Martino di Colle Umberto, Italia;

Starway, c/o Madame Nadine Breion, Mandataire Judiciaire auprès des Tribunaux de la Cour d'Appel d'Orléans, 25, rue Nationale, F-37000 Tours, Francia;

Teikotec Bike-Trading GmbH, Robert-Bosch Str. 6, D-56727 Mayen, Germania;

TRIX SAS, Via Montesuello 45, I-25015 Desenzano del Garda, Italia;

United Bicycles Assembly NV, Oude Bunders 2030, B-3630 Maasmechelen, Belgio;

VILAR Indústrias Metalúrgicas SA, Rua Central do Ribeiro 512, P-4745 Alvarelhos, Portogallo.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2002.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2002
recante misure protettive contro l'influenza aviaria in Cile

[notificata con il numero C(2002) 2832]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/607/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafi 1 e 5,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafi 1, 5 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il Cile ha confermato il 2 luglio 2002 la presenza di due focolai di influenza aviaria altamente patogeni in allevamenti avicoli nella regione V del paese.
- (2) A norma delle direttive 97/78/CE e 91/496/CEE devono essere adottate delle misure qualora, sul territorio di un paese terzo, si manifesti o si diffonda una malattia di cui alla direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2000/556/CE della Commissione ⁽⁵⁾, o un'altra malattia ovvero qualsiasi altro fenomeno o circostanza che possa costituire una grave minaccia alla salute dell'uomo o degli animali.
- (3) La direttiva 82/894/CEE elenca alcune malattie contagiose degli animali, tra cui l'influenza aviaria, che comportano un rischio per il patrimonio zootecnico della Comunità soprattutto a causa della loro propagazione in seguito a scambi e importazioni.
- (4) Il Cile ha informato immediatamente la Commissione sulla presenza dei focolai e sulle misure adottate per il controllo della malattia.
- (5) I servizi veterinari del Cile hanno sospeso dal 21 giugno 2002 la certificazione per le esportazioni di pollame vivo

e uova da cova, ratiti vivi e uova da cova, carni fresche di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, preparazioni di carne di pollame e prodotti a base di carne di pollame destinati all'Unione europea conformemente ai requisiti comunitari.

- (6) Tuttavia uno Stato membro ha adottato misure di salvaguardia vietando tutte le importazioni nel proprio territorio di pollame vivo, carni di pollame e prodotti a base di carne di pollame provenienti dal Cile, comprese le spedizioni in arrivo dal Cile certificate prima del 21 giugno 2002.
- (7) Le spedizioni suddette di carni fresche di pollame in arrivo dal Cile e destinate all'Unione europea possono essere ammesse all'importazione, dato che le autorità cilene hanno fornito adeguate garanzie sui rischi di introduzione della malattia attraverso tali prodotti.
- (8) Per uniformare le misure adottate dagli Stati membri e per motivi di chiarezza e trasparenza, è opportuno sospendere temporaneamente, in conformità con le misure prese dal Cile, l'esportazione di pollame vivo e uova da cova, ratiti vivi e uova da cova, carni fresche di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, preparazioni di carne di pollame e prodotti a base di carne di pollame costituiti o contenenti carni delle specie sopra indicate provenienti dal Cile e destinati all'Unione europea.
- (9) La decisione 97/222/CE della Commissione ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/184/CE ⁽⁷⁾, reca l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne e stabilisce trattamenti specifici al fine di ridurre il rischio di trasmissione della malattia attraverso tali prodotti. Il trattamento a cui deve essere sottoposto il prodotto dipende dalla condizione sanitaria del paese di origine riguardo alla specie da cui è ottenuta la carne. Occorre pertanto limitare le importazioni di prodotti a base di carne di pollame originari del Cile ai prodotti che abbiano subito un trattamento termico di almeno 70 °C.

⁽¹⁾ GU L 24 del 31.1.1998, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽³⁾ GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58.

⁽⁵⁾ GU L 235 del 19.9.2000, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU L 98 del 4.4.1997, pag. 39.

⁽⁷⁾ GU L 61 del 2.3.2002, pag. 61.

- (10) Ai fini della presente decisione per carne di pollame, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento e di ratiti si intende la carne destinata al consumo umano, ad esclusione del materiale grezzo utilizzato per la fabbricazione di alimenti per animali e di prodotti farmaceutici o tecnici destinati ad importazioni soggette a controllo.
- (11) Le disposizioni della presente decisione saranno rivedute alla luce dell'evoluzione della malattia e sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità cilene.
- (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri vietano l'importazione dal territorio del Cile di pollame vivo e relative uova da cova, ratiti vivi e relative uova da cova, carni fresche di pollame, di ratiti e di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, prodotti a base di carne di pollame e preparazioni di carne consistenti o contenenti carne delle suddette specie, ad esclusione del materiale grezzo conforme ai requisiti di cui al capitolo 10 dell'allegato I della direttiva 92/118/CEE del Consiglio⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/7/CE⁽²⁾.

Articolo 2

In deroga all'articolo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, di prodotti a base di carne di pollame e di preparazioni di carne di pollame consistenti o contenenti carne delle suddette specie, che hanno già lasciato il Cile e che sono in viaggio verso l'Unione europea se le carni sono state ottenute da animali macellati prima del 21 giugno 2002 e sono accompagnati da certificati firmati anteriormente al 21 giugno 2002.

Articolo 3

In deroga all'articolo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne di pollame qualora la carne di pollame contenuta in tali prodotti abbia subito uno dei trattamenti specifici indicati ai punti B, C o D della parte IV dell'allegato alla decisione 97/222/CE.

Articolo 4

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

La presente decisione sarà riesaminata prima del 20 settembre 2002 in funzione dell'evolversi della situazione sanitaria.

Articolo 6

La presente decisione si applica a partire dal 27 luglio 2002.

Articolo 7

La presente decisione si applica fino al 1° gennaio 2003.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 2 del 5.1.2001, pag. 27.